

# I diritti dei cittadini con disabilità

## Dai diritti costituzionali ai diritti “esigibili”

Rev. 2011/1



## **A cura di:**

**Ernesto Stasi**

Associazione Crescere, Bologna

**Domenico Posterino**

Associazione Prader-Willi - Calabria

**Domenica Taruscio**

Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Roma

## **Con la collaborazione di:**

**Amalia Egle Gentile**

Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Roma

*Rev. 2011/1 del 28 febbraio 2011*

## **Copyright**

La riproduzione del documento, in parte o in toto, è consentita citando la fonte, previa autorizzazione del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.

Le richieste di autorizzazione possono essere indirizzate a [malattierare@iss.it](mailto:malattierare@iss.it).



## INDICE

- [Premessa](#)
- [Costituzione Italiana](#)
- [Diritto alla salute](#)
- [Diritto all'educazione e all'istruzione](#)
- [Riconoscimento dell'invalidità](#)
- [Diritto al lavoro](#)
- [Diritti del lavoratore](#)
- [Altri diritti](#)
- [Benefici fiscali](#)
- [Altre agevolazioni e Incentivazioni](#)
- [Esenzione dal ticket](#)
- [Elenco dei link alle disposizioni normative](#)
- [Allegati](#)

§ § §

## PREMESSA

Nel giugno del 2009, il Centro Nazionale Malattie Rare dell'ISS (Direttore Dott.ssa Domenica Taruscio), ha avviato una collaborazione tra l'Associazione Crescere - Bologna (con l'Avv. Ernesto Stasi) e l'Associazione Prader Willi - Calabria (con il Prof. Domenico Posterino) per l'aggiornamento e l'ampliamento della **“Guida Dai diritti costituzionali ai diritti esigibili”**, elaborata da quest'ultima associazione e pubblicata in formato PDF nel sito del CNMR.

Lo scopo che le due Associazioni si sono prefisse è stato quello di realizzare, partendo da questa base, una sintetica **guida ipertestuale** con link alle leggi di riferimento per una più facile e completa consultazione, vale a dire un lavoro impegnativo, per sua stessa natura in costante aggiornamento.

Il frutto di tale progetto, cui ha aderito il CNMR, è il presente ipertesto caratterizzato appunto da un intenso utilizzo di collegamenti ipertestuali e destinato, in quanto tale, a fornire un agevole strumento di documentazione a quanti hanno a che fare con il mondo delle Malattie Rare: siamo infatti convinti, come ebbe a dire il prof. Fulco Lanchester in occasione della presentazione degli atti del convegno **“Malattie Rare: la ricerca tra etica e diritto”** (Roma, Università La Sapienza, 14 febbraio 2006), che anche gli strumenti giuridici sono essenziali per combattere le Malattie ... Rare.

La materia è stata suddivisa in ragione dell'argomento in una decina di capitoli: all'inizio di ogni capitolo, precedute dall'indice degli eventuali paragrafi, sono elencate le leggi di riferimento, cui fa seguito una sintetica trattazione esplicativa con richiamo della normativa specifica; conclude il capitolo o il paragrafo l'indicazione di un sito istituzionale e di una guida o una presentazione del tema trattato, anche questi con i relativi link: si ricorda che i testi delle leggi anche se provenienti da siti istituzionali non hanno carattere di ufficialità.

## NOTA INTRODUTTIVA

Per una maggiore scorrevolezza del testo la descrizione ufficiale di alcune leggi è stata abbreviata: così ad esempio la legge 5 febbraio 1992 n°104 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) è più semplicemente detta (*Legge quadro per l'handicap*).

Utilizzando le funzionalità offerte da *NORMATTIVA, IL PORTALE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE*, realizzato e gestito dal Poligrafico dello Stato, le norme tratte da questo archivio vengono visualizzate, nella parte espositiva dell'ipertesto, con il testo vigente al momento della consultazione, mentre nell'indice cronologico delle disposizioni legislative, che si trova al termine dell'ipertesto, il provvedimento viene visualizzato in modalità multivigenza, ossia con il testo vigente alla data di pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale con tutte le variazioni succedutesi nel tempo, in modo da poterne valutare anche l'evoluzione.

Riportiamo, infine in premessa in quanto applicabile in molteplici contesti, il link al sito INPS per la Simulazione del **Calcolo ISEE** (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) a mente del D.Lgs. 31 marzo 1998 n°109 e successivo D.Lgs. 3 maggio 2000 n°130:

<http://servizi.inps.it/servizi/isee/Simulazione/SimulazioneCalcolo.asp>

**Sito di riferimento generale - il Portale del Cittadino all'indirizzo:**

<http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?pagename=e-Italia/innerpage&canale=1144051494348&categoria=1150366046999>

§ § §

Torna all'[Indice](#)

## COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo... e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

Art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ..."

Art. 24: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ...".

§ § §

Torna all'[Indice](#)

## DIRITTO ALLA SALUTE

### Art. 32 Costituzione

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti...."

- [Norme Fondamentali](#)
- [Malattie Rare e Farmaci Orfani](#)
- [Trapianti](#)
- [Consenso Informato](#)

\*\*\*

### Norme Fondamentali

L. [23 dicembre 1978 n°833](#) (*Servizio Sanitario Nazionale*)

**Art. 19** - Le ASL provvedono alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione.

- È assicurato ai cittadini il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura e di riabilitazione nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.

**Art. 26** - L'assistenza riabilitativa per le persone con disabilità può essere esplicata presso centri pubblici o nei centri privati convenzionati con le ASL.

- Sono garantite le prestazioni protesiche (D.M. 31/05/01 n°321 "*Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale ed articolazione del nomenclatore*").

D.Lgs. [30 dicembre 1992 n°502](#) (*Riordino della disciplina in materia sanitaria*)

Elenco [Aggiornamenti](#) all'atto (*D.Lgs. 502/92 alla data del 16 giugno 2010*)

La norma viene riportata, come di consueto, nella versione vigente: in ragione delle molteplici modifiche ed integrazioni ricevute ne allegiamo anche l'elenco al 16/6/2010 di oltre due pagine, nell'elaborazione fornita da Normattiva.it, per dare un'idea dell'entità delle stesse.

Si segnalano: l'art. 3 septies – octies sull'*integrazione socio-sanitaria*, l'art. 6 sulla *formazione*, l'art. 14 sulla *partecipazione di cittadini*, l'art. 16 - bis sulla *formazione - continua*.

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro sull'handicap*)

#### **Art. 6 – Prevenzione e diagnosi precoce**

"Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli artt. 53 e 55 della L. 23/12/78 n°833 e successive modificazioni ...".

#### **Art. 7 – Cura e riabilitazione**

"Si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro ... coinvolgendo la famiglia e la comunità. Il servizio sanitario nazionale tramite le strutture proprie o convenzionate assicura gli interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale ...".

## **Art. 11 – Soggiorno all'estero per cure**

"Se non è previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. 3/11/89".

**D.Lgs. [29 aprile 1998 n°124](#) (*Ticket ed esenzioni*) **Malattie Rare (M.R.) art. 5****

**L. [16 gennaio 2003 n°3](#) (*Disposizioni ordinamentali in materia di ...*). Capo IX Tutela della salute Artt. 42-53**

## **Art. 51 Tutela della salute dei non fumatori**

**D.Lgs. [30 giugno 2003 n°196](#) (*Codice per la protezione dei dati personali. Artt. 22-26 i dati sensibili, 74-76 gli ambiti applicativi: contrassegni, sanità, istruzione*)**

**[Piano Sanitario Nazionale 2006-2008](#) - *Si segnalano in particolare, nei capitoli sulle strategie, i punti 3.2 sui LEA, 3.6 sulle Reti, 3.8 sull'integrazione socio-sanitaria e 4.2 sul Terzo Settore.***

**[Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006](#) (*nella versione in lingua italiana a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*) e **[Legge di Ratifica del 3 marzo 2009 n°18](#)** (*con il testo ufficiale in lingua inglese*) e **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del [6 luglio 2010 n°167](#)** *istitutivo del relativo Osservatorio Nazionale.***

**L. [15 marzo 2010 n°38](#) (*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*)**

\*\*\*

## **Malattie Rare e Farmaci Orfani**

**D.M. [18 maggio 2001 n°279](#)**

**[Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea](#) dell'8 giugno 2009 *su un'azione nel settore delle Malattie Rare* e **[Parere del C.E.S.E.](#)****

Il decreto 18 maggio 2001 n°279 disciplina la Rete per le malattie rare attraverso:

- l'istituzione della Rete nazionale, costituita da presidi regionali accreditati, e da centri interregionali, finalizzati alla prevenzione, alla sorveglianza, alla diagnosi e alla terapia delle malattie rare;
- l'istituzione di un Registro nazionale presso l'Istituto Superiore di Sanità, al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse;
- l'elenco delle malattie rare, contraddistinte da un codice identificativo per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie. Ogni malattia, o gruppo di malattie, viene contraddistinta da un codice identificativo: così la Sindrome di Prader Willi ha il codice RN1310 e Sindrome di Turner ha codice RN0680. In tale codifica R sta per Rare, N è la classe di appartenenza nella classificazione internazionale ICD9: N è la 14ma lettera dell'alfabeto inglese e la classe XIV dei codici ICD9 corrisponde alle Malformazioni Genetiche; se la terza lettera del codice è una G vuol dire che la malattia fa parte di un gruppo,

altrimenti di lì comincia la numerazione progressiva. La classificazione ICD9 (*International Classification Diseases*) è stata sottoscritta nel 1990 da 43 nazioni facenti parte dell'O.M.S.. La classificazione è in corso di revisione: la nuova versione dovrebbe essere pronta entro il 2014 e comprendere anche un maggior numero di M.R. rispetto alle circa 250 oggi codificate (*Punti 10-12 della Raccomandazione U.E. 8 giugno 2009 sulle M.R.*).

\*\*\*

L. [23 dicembre 1996 n°648 - D.L. n°536/96](#) (*Farmaci Orfani*) art. 1.4

[Regolamento CE n°141/2000](#) del 16 dicembre 1999 sui *Farmaci Orfani*

Per un approfondimento dell'argomento e della legislazione nazionale ed europea sui farmaci orfani è consultabile il sito del Centro Nazionale Malattie Rare all'indirizzo:

<http://www.iss.it/cnmr/orfa/index.php?lang=1>

Sito di riferimento - Centro Nazionale Malattie Rare all'indirizzo:

[www.iss.it/cnmr](http://www.iss.it/cnmr)

presso il quale è attivo il **Telefono Verde Malattie Rare**

**800.89.69.49**

*Al seguente link è scaricabile la presentazione effettuata dalla prof. Laura Mazzanti del Policlinico O.U. S. Orsola Malpighi di Bologna in occasione della **Giornata delle Malattie Rare 2009**:*

[http://www.aosp.bo.it/reparti\\_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/PersentazioneGiornata\\_MR\\_09.pdf](http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/PersentazioneGiornata_MR_09.pdf)

\*\*\*

## Trapianti

### Trapianti tra vivi

Recita l'art. 5 del Codice Civile: *Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.*

Per superare tale divieto sono intervenute:

L. [26 giugno 1967 n°458](#) (*Trapianto del **rene** tra persone viventi*)

L. [16 dicembre 1999 n°483](#) (*Norme per consentire il trapianto parziale di **fegato***)

Mentre **non** rientrano nel divieto del citato art. 5 c.c.:

L. [6 marzo 2001 n°52](#) (*Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di **midollo osseo***)

L. [21 ottobre 2005 n°219](#) (*Nuova disciplina delle attività **trasfusionali** e della produzione nazionale degli **emoderivati***) che ha sostituito la L. 4 maggio 1990 n°107 (*Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*)

D.M. [16 aprile 2010 n°116](#) in G.U. 26/7/10 n°172 (*Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente*)

## Trapianti da persone decedute

**L. 1 aprile 1999 n°91** (*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*).

Sono consentiti a condizione che vi sia il preventivo consenso della persona defunta o dei familiari. La previsione del silenzio assenso disciplinata dall'art. 4 non è ancora stata attuata.

La cessione degli organi è atto assolutamente gratuito ed è illegale qualsiasi forma di compenso.

**Direttiva U.E. 19 maggio 2010** (*Norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti*).

Dal 2003 è attivo il **Telefono Verde Trapianti al n° 800 333 033**, gestito dal Centro Nazionale Trapianti ( [www.trapianti.salute.gov.it](http://www.trapianti.salute.gov.it) ), dell'Istituto Superiore di Sanità.

\*\*\*

## Consenso Informato

### Art. 32 Costituzione:

“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

### Art. 54 Codice Penale (*Stato di necessità*):

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”.

**Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1977** (*nella versione in lingua italiana reperibile nel sito dell'I.S.S.*) e **Legge di Ratifica del 28 marzo 2001 n°145** (*con il testo ufficiale in lingua francese*).

Negli **articoli da 5 a 9** della Convenzione di Oviedo viene ribadita la necessità di un valido consenso informato (*art. 5*) per poter essere sottoposti un trattamento sanitario, fatti salvi i casi di trattamenti obbligatori previsti per legge ed il caso di necessità previsto dall'art. 54 del codice penale (*art. 8*). Vengono anche disciplinate le ipotesi che a trattamento sanitario debbano essere sottoposti persone incapaci, per le quali è necessario che il consenso venga dato dal legale rappresentante dell'interessato o dall'Autorità preposta (*art. 6*) e le valide manifestazioni di volontà pregressa (*art. 9*).

Sulla questione è intervenuta più volte la magistratura sia penale che civile con sentenze anche delle Sezioni Unite della Cassazione ed esattamente: Cassazione S.U. n°2347/2008 in materia penale e Cassazione Civile Sez. III n°2847/2010 in materia civile.

§ § §

Torna all'[Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

## DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

### Art. 34 Costituzione

"La scuola è aperta a tutti ...".

- [Frequenza](#)
- [Tasse scolastiche e universitarie](#)
- [Inserimento](#)
- [Assistenza scolastica](#)
- [Disturbi Specifici dell'Apprendimento](#)
- [Sussidi didattici](#)
- [Barriere architettoniche](#)
- [Trasporto](#)
- [Istruzione in ospedale](#)
- [Visite e Gite](#)
- [Link di riferimento e Documentazione utile](#)

\*\*\*

### Frequenza

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*)

**Art. 12, commi 1 e 2** - Inserimento del bambino disabile negli asili nido e il diritto, per lo studente con disabilità, all'educazione e all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado e nell'università.

L. [28 marzo 2003 n°53](#) (*Delega al Governo su: Istruzione*)

**Art. 2, lettera c)** - "... È garantita, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 104/92 ...".

L. [10 marzo 2000 n°62](#) (*Norme sulla parità scolastica*)

Le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica.

L. [2 dicembre 1991 n°390](#) (*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*) **art. 4** e **D.P.C.M. 9 aprile 2001 n°14787**

\*\*\*

### Tasse scolastiche e universitarie

L. [30 marzo 1971 n°118](#) (*Norme in favore degli invalidi civili*) **art. 30**

L. [2 dicembre 1991 n°390](#) (*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*) **art. 4** e **D.P.C.M. 9 aprile 2001 n°14787** **art. 8, commi 1 e 7**

M.I.U.R. Circ. [6 gennaio 2009 n°6](#) (*Tasse scolastiche ed esoneri*)

Tutti gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, in ragione del diritto-dovere alla formazione e all'istruzione.

Per le residue tasse scolastiche vigono esoneri in ragione del reddito i cui ammontare sono riportati nella C.M. 6/09 e la legge per gli invalidi civili stabiliva all'art. 30:

“ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli”.

Per le tasse universitarie l'art. 8 del D.P.C.M. 14787/01 dispone l'esonero totale in caso di invalidità superiore ai due terzi, mentre rinvia alla determinazione delle singole Università per invalidità di grado inferiore.

\*\*\*

### Inserimento

**D.P.R. 24 febbraio 1994** (G.U. n°79/94 - *Atto di indirizzo ... per alunni portatori di handicap*)

**D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n°185** (*Regolamento per l'individuazione dell'alunno con handicap*)

**Intesa Stato Regioni 20 marzo 2008** (*Presa in carico dell'alunno con disabilità*)

**Linee Guida del M.I.U.R. Prot. n°4274/09** (*Integrazione scolastica degli alunni con disabilità*)

Per l'inserimento scolastico dell'alunno portatore di handicap sono previsti i seguenti istituti:

- l'**Individuazione** di un alunno in situazione di handicap cui provvede lo specialista o uno psicologo dell'età evolutiva, anche convenzionato, su richiesta della famiglia o su segnalazione anche del Capo dell'Istituto (*art. 2 D.P.R. 24/2/94; art. 2 D.P.C.M. 185/2006; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008*).

- la **Diagnosi funzionale** che, diversamente dalla certificazione medica, non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno essendo finalizzata al suo recupero.

Ad essa provvede un'unità multidisciplinare composta da: lo specialista, il neuropsichiatria infantile, il terapeuta della riabilitazione, l'operatore sociale presso la USL (*art. 3 D.P.R. 24/2/94; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008*).

- il **Profilo dinamico funzionale** che indica il prevedibile livello di sviluppo scolastico dell'alunno a tempi brevi e medi.

Ad esso provvede l'unità multidisciplinare predetta insieme agli insegnanti della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno (*art. 4 D.P.R. 24/2/94; art. 12.4 L. 104/92; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008*).

- il **Piano Educativo Individualizzato** che è redatto dagli operatori sanitari indicati dalla USL e dagli insegnanti del consiglio di classe, in collaborazione con i genitori, e contiene gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica dell'alunno sulla base dei dati emergenti dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato (*art. 5 D.P.R. 24/2/94; art. 3 Intesa S/R 20/3/2008*).

- le **Verifiche**. Al piano dinamico funzionale iniziale seguono le verifiche, con il concorso dell'USL, della Scuola e delle famiglie, per controllarne la rispondenza ed è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore (*art. 6 D.P.R. 24.2.94 – art. 12.8 L. 104/92 – art. 2 D.P.C.M. 185/2006 – art. 2 Intesa S/R 20/3/2008*).

La famiglia all'atto dell'iscrizione deve, inoltre, segnalare alla scuola particolari necessità (es. trasporto, assistenza per l'autonomia, esigenze alimentari, terapie da seguire, ausili).

**Tutela della privacy:** le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell'[art. 22 L. 196/2003](#).

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato nel mese di agosto 2009 le "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Il documento si divide in tre parti precedute da una premessa sull'importanza dell'integrazione: nella prima parte è riportata la situazione normativa, nella seconda viene trattata l'organizzazione dei vari Enti preposti, nella terza infine vengono riportate le regole operative per l'Istituto scolastico e per la partecipazione della famiglia.

Il Ministero dell'Istruzione inoltre, nell'ambito del progetto [Nuove Tecnologie e Disabilità - Azione 6](#), ha indetto nell'ottobre del 2007 un bando riservato ad Istituzioni scolastiche per la presentazione di progetti di ricerca per l'innovazione tecnologica e didattica nell'uso delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica degli alunni disabili. I progetti, approvati nel giugno 2008 nell'ambito di **Azione 6**, che hanno coinvolto istituzioni scolastiche da Alessandria a Barletta, hanno così prodotto progetti e software per alunni con disabilità gratuiti e liberamente scaricabili: si tratta di 25 prodotti tra hardware e software, che vanno dalla matematica al greco antico. Nella seguente tabella, tratta dal sito del M.I.U.R., che abbiamo aggiornato nei link nel frattempo mutati, è possibile trovare una descrizione di ogni singolo progetto, sua tipologia e destinazione, l'istituzione scolastica che lo ha elaborato e il link da cui è possibile scaricarlo:

[Applicativi per la Scuola elaborati dalle Scuole, da Alessandria a Barletta, in favore di situazioni di disabilità](#)

\*\*\*

#### La presa in carico dell'alunno con disabilità

*Al seguente link è scaricabile la presentazione con la quale il dr. Vincenzo Bellentani ha illustrato il tema "La Scuola: l'inclusione ed il sostegno", nel corso del seminario tenutosi il 14/6/2008 nell'ambito del ciclo "Gli Incontri del Sabato" organizzati dall'Associazione Crescere:*

[http://www.aosp.bo.it/reparti\\_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/ProScuola.pdf](http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/ProScuola.pdf)

*Al seguente link è scaricabile la presentazione con la quale la prof. Cristina Silvestri ha illustrato il tema "La Diagnosi Funzionale, Profilo dinamico funzionale, Piano educativo individualizzato", nel corso del seminario tenutosi il 10/10/2009 nell'ambito del ciclo "Gli Incontri del Sabato" organizzati dall'Associazione Crescere:*

[http://www.aosp.bo.it/reparti\\_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Silvestri\\_10\\_10\\_2009/PresentazioneSilvestri.htm](http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Silvestri_10_10_2009/PresentazioneSilvestri.htm)

\*\*\*

#### Assistenza Scolastica

**L. 5 febbraio 1992 n°104** (Legge quadro per l'handicap) **art.13, commi 3/6**

**M.I.U.R. Nota prot. n°3390/2001** (Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap)

**D.P.C.M. 9 aprile 2001 n°14787** (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari) **art. 14**

**C.C.N.L. 16/05/2003, art. 37 tab. A**

L'assistenza di base compete alle scuole che affidano il compito ai collaboratori scolastici, i quali "prestano ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, nell'uscita da esse e all'interno". Espletano, come funzioni aggiuntive, "le

attività di cura alla persona e di ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado".

**Intesa Stato Regioni 20 marzo 2008** (*Preso in carico dell'alunno con disabilità*) **art. 5**

L'assistenza specialistica, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, compete ai Comuni per gli asili nido, per le scuole materne, elementari e medie; compete alle Province per le scuole superiori, compete alle ASL quando si richiede personale paramedico e psicosociale.

Nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantiti **docenti specializzati di sostegno** per l'assistenza, la formazione, e l'integrazione degli alunni con disabilità (*art. 13 commi 3/6 L. 104/92*).

Dovrà essere assicurato tendenzialmente un insegnante specializzato per il sostegno ogni due alunni con disabilità (*art. 5 Intesa S/R 20/3/2008*).

\*\*\*

### **Disturbi Specifici dell'Apprendimento**

**M.I.U.R. Nota 4099/2004** (*Indicazioni programmatiche per i D.S.A.*)

**M.I.U.R. Nota 5744/2009** (*Esami di Stato 2008-2009: Alunni con D.S.A.*)

**U.S.R. E.R. Circolare 1425/2009** (*Suggerimenti operativi pro D.S.A.*)

**Delibera Giunta E.R. 1 febbraio 2010 n°108** (*Programma regionale pro D.S.A.*)

**L. 8 ottobre 2010 n°170** (*Norme in materia di D.S.A. in ambito scolastico*)

Le persone con D.S.A. (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) presentano difficoltà specifiche nella lettura (*Dislessia*), nella scrittura (*Disgrafia e Disortografia*) o nel calcolo (*Discalculia*), pur in presenza di una intelligenza nella norma: ne è colpita circa il 4% della popolazione.

Dopo un iter pluriennale, il 19 ottobre 2010 è stata pubblicata la legge sui D.S.A. in ambito scolastico. Con tale legge vengono riconosciuti i D.S.A., viene precisato che tali disturbi si presentano in persone con normali capacità cognitive e che non presentano patologie neurologiche o deficit sensoriali, che la diagnosi è effettuata dal SSN, mentre alla loro individuazione può provvedere la Scuola.

La finalità della legge è quella di assicurare attraverso una adeguata formazione pari opportunità di sviluppo sia in ambito sociale che professionale alle persone che ne sono colpite. A tal fine sono previsti la formazione del personale scolastico, per la quale vengono stanziati fondi ad hoc, metodiche educative con l'impiego di strumenti dispensativi e compensativi e la possibilità di orari flessibili per i familiari. Disposizioni attuative sono demandate al MIUR.

Il MIUR, peraltro, aveva già dettato indicazioni programmatiche in materia agli Uffici Scolastici Regionali (*Nota 4099/2004*) e indicazioni operative specifiche per gli esami di stato (*Nota 5744/2009*).

In questa scia in Emilia Romagna l'U.S.R. ha anche di recente emanato dei suggerimenti operativi (*Circ. 1425/2009*), l'U.S.P. di Bologna ha adottato il progetto di cui al protocollo 12860/A36b del 20/11/2008 consultabile al sito:

**[http://www.usp.scuole.bo.it/si\\_pub/inc\\_all\\_doc.php?record\\_ID=5101](http://www.usp.scuole.bo.it/si_pub/inc_all_doc.php?record_ID=5101)**

mentre la Regione Emilia Romagna ha emanato un programma regionale operativo pro D.S.A. (*Delibera n°108 del 1/2/2010*) e nella delibera n°1 del 11 gennaio 2010, sulla certificazione scolastica, ha dedicato una sezione ai D.S.A..

Per raffigurare i problemi di D.S.A. riportiamo in [questo link](#) alcune significative slides estratte dalla presentazione preparata dalla prof. Cristina Silvestri per il seminario sui DSA tenutosi il 9/10/2010 nell'ambito del ciclo degli "Incontri del Sabato" 2010-2011 organizzati dalla Associazione Crescere.

#### Siti di riferimento all'indirizzo:

<http://www.aditalia.org> - <http://www.alipercrecere.it>

Al seguente link è scaricabile la presentazione con la quale la prof. Cristina Silvestri ha illustrato il tema "I DSA: cosa sono e come affrontarli - la legge 170/2010", nel corso del seminario tenutosi il 27/11/2010 nell'ambito del ciclo "Gli Incontri del Sabato" organizzati dall'Associazione Crescere:

[http://www.aosp.bo.it/reparti\\_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Ambito\\_Scolastico/DSA/PresentazioneSilvestri\\_11\\_2010.htm](http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Ambito_Scolastico/DSA/PresentazioneSilvestri_11_2010.htm)

\*\*\*

#### Sussidi Didattici e Arredi

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (Legge quadro per l'handicap) art. 13 b)

D.P.R. [24 luglio 1996 n°503](#) (Barriere architettoniche negli edifici pubblici) art. 23, comma 3

L. [22 marzo 2000 n°69](#) (Fondo per l'integrazione scolastica dell'handicap)

I sussidi didattici, le attrezzature, gli strumenti legati alle attività didattiche e di laboratorio vengono forniti dalla Scuola. Gli arredi speciali necessari all'integrazione scolastica, sono di competenza dei Comuni per gli asili, per la scuola materna, elementare e media, sono di competenza della Provincia per le scuole superiori.

\*\*\*

#### Barriere Architettoniche

L. [30 marzo 1971 n°118](#) (Norme in favore degli invalidi civili) art. 27

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (Legge quadro per l'handicap) artt. 23 e 24

L. [11 febbraio 1996 n°23](#) (Norme per l'edilizia scolastica) artt. 2 e 3

D.P.R. [24 luglio 1996 n°503](#) (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

La competenza per la realizzazione e la manutenzione e quindi anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici spetta ai Comuni per gli asili, per le scuole materne, elementari e medie, e alle Province per le scuole superiori (art. 3 L. 23/96).

Gli edifici costruiti o ristrutturati dopo il 28.2.86 devono essere accessibili (art. 32, L. 41/86), quelli costruiti precedentemente devono essere adeguati e resi accessibili (D.P.R. 503/96, art. 23 "Edilizia scolastica").

\*\*\*

#### Trasporto

L. [30 marzo 1971 n°118](#) (Norme in favore degli invalidi civili) art. 28

È affidato ai Comuni il servizio di trasporto degli alunni con disabilità da casa a scuola e viceversa, alla Provincia per le scuole superiori e per l'università.

\*\*\*

### Istruzione in Ospedale e a Domicilio

**L. 5 febbraio 1992 n°104** (*Legge quadro per l'handicap*) **art. 12, commi 9/10**

**M.I.U.R. Nota prot. n°4308/2004**

**D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n°185** (*Regolamento per l'individuazione dell'alunno con handicap*)

Negli ospedali nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche vengono istituite sezioni distaccate di classi ordinarie cui sono ammessi i piccoli ricoverati. Anche in regime di day hospital, che versino in situazione di handicap.

A tali classi sono ammessi anche alunni non in stato di handicap con degenze superiori ai 30 giorni.

Il servizio di istruzione domiciliare va erogato agli alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali già ospedalizzati per gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

\*\*\*

### Visite Didattiche e Gite Scolastiche

**C. M. 291/92, art. 8, comma 2**

L'alunno con disabilità può essere accompagnato dall'insegnante di sostegno o da qualunque membro della comunità scolastica (docente curriculare, collaboratore scolastico).

Nella scuola secondaria di secondo grado, può essere accompagnato anche da un compagno maggiorenne che offra la propria disponibilità.

\*\*\*

### Link di riferimento e Documentazione utile

**Sito di riferimento - il M.I.U.R. all'indirizzo:**

<http://www.pubblica.istruzione.it/areetematiche/index.shtml>

(Sezione Diritto allo studio e pari opportunità – Alunni con disabilità)

*Al seguente link è scaricabile la pubblicazione curata dall'Istituto Nazionale di Statistica con i primi risultati dell'indagine sull'integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I° grado, statali e non statali, relativi agli anni scolastici 2008 – 2009 e 2009 – 2010:*

[http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non\\_calendario/20110119\\_00/testointegrale20110119.pdf](http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110119_00/testointegrale20110119.pdf)

*All'indagine, svolta nell'ambito di un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, hanno aderito dal 77% all'89% delle scuole interessate.*

§ § §

Torna all'[Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

## RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA'

- [Procedura](#)
- [Esito dell'Accertamento](#)
- [Accertamento dell'Handicap](#)
- [Verifiche](#)
- [Trattamenti economici](#)
- [Link di riferimento e Documentazione utile](#)

\*\*\*

L. [30 marzo 1971 n°118](#) (Norme in favore degli invalidi civili)

L. [12 febbraio 1980 n°18](#) (Indennità di accompagnamento)

L. [21 novembre 1988 n°508](#) (Norme integrative in favore degli invalidi civili)

D.Lgs. [23 novembre 1988 n°509](#) (Norme per la determinazione dell'invalidità)

D.M. [5 febbraio 1992](#) (G.U. n°47/92 - Tabelle delle percentuali d'invalidità)

L. [9 marzo 2006 n°80](#)- [D.L. n°4/06](#) (Misure ... di organizzazione e funzionamento della P.A.) **art. 6**

D.M. [2/8/2007](#) (G.U. n°225/2007- Individuazione della patologie per le quali sono esclusi accertamenti di controllo ...)

L. [3 agosto 2009 n°102](#) - [D.L. n°78/09](#) (Provvedimenti anticrisi ...) **art. 20**

\*\*\*

### Procedura

La procedura per l'accertamento dell'invalidità, sordità, cecità, handicap e disabilità, in forza della legge 102/2009 è stata modificata a partire dal 1 gennaio 2010.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni non è stata prorogata e l'INPS con [circolare 131 del 28/12/2009](#) ha emanato note illustrative e attuative della nuova procedura telematica i cui caratteri salienti sono illustrati nelle [note informative](#) dell'Istituto e nelle [notizie](#) dal Governo.

Ci vorrà naturalmente del tempo perché il nuovo sistema vada pienamente a regime.

La nuova procedura, denominata INVCIV2010 e improntata ad un intenso uso dei mezzi telematici, si articola nei seguenti punti:

1. Certificazione della patologia invalidante da parte di un medico in possesso dell'abilitazione INPS su modulo digitale predisposto dall'INPS al quale deve essere inoltrato in via telematica a mezzo del relativo programma: il sistema genera automaticamente i codici ICD9 al momento dell'inserimento della diagnosi. ([Modulo INPS AP68](#)).
2. Domanda di accertamento della invalidità e delle altre minorazioni civili, dell'handicap (L. 104/92) e disabilità (L. 68/99), da presentarsi all'INPS in via telematica, a mezzo del relativo

programma, a cura di un patronato ovvero dell'interessato o altri soggetti abilitati, a pena di decadenza entro 30 giorni dall'inoltro della certificazione (Moduli INPS [AP66](#) / [AP67](#)).

3. **Convocazione:** All'atto della presentazione della domanda di accertamento il sistema informatico genera una ricevuta e propone la scelta di una data per la visita medica, la quale deve avvenire entro i successivi 30 giorni, ridotti a 15 per i malati gravi di cui al [D.M. 2/8/2007](#) e per quelli oncologici (L. 6/80). Se necessaria il medico certificatore può chiedere la visita domiciliare. Può essere richiesto un differimento della visita.
4. **Accertamento:** la Commissione Medico Legale è integrata da un medico INPS. La sua composizione varia, come per il passato in funzione dell'accertamento richiesto, con la presenza di un operatore sociale e di uno esperto nel caso da esaminare, in servizio presso l'USL, per l'accertamento dell'handicap e della disabilità, ferma la presenza di uno specialista indisciplinate neurologiche, psichiatriche o psicologiche in ipotesi di menomazioni psichiche o intellettive. Come per il passato l'interessato può farsi assistere da un proprio medico di fiducia e produrre la certificazione ritenuta utile a sostegno della domanda. Il verbale dell'accertamento è redatto su un modello digitale INPS (Modello E di cui alla determina 189/09), con indicazione della codifica ICD9 e D.M. 5/2/1992, quest'ultima in fase di revisione a mente dell'art. 20, comma 6, L. 102/09. La Tabella di cui al D.M. 5/2/1992 fa riferimento all'incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa: pertanto richiede l'analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa considerando, tra l'altro, la rilevanza di un danno funzionale permanente (*art. 1, comma 3 ed art. 2, comma 2, D.Lgs. 23/11/88 n°509*).
5. **Verifica:** Per l'ipotesi in cui la domanda venga accolta, ma il parere dei componenti la Commissione Medico Legale non sia unanime è previsto che il Centro Medico Legale INPS possa nei successivi 10 giorni o convalidarlo ovvero disporre una nuova visita da espletarsi nei successivi 20 giorni.
6. **Durata del procedimento:** il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e la erogazione delle previdenze conseguenti al suo accoglimento è di 120 giorni.
7. **Accesso agli atti:** l'intero procedimento può essere seguito on line dal soggetto titolare del relativo PIN (Personal Identification Number) connesso a quella domanda.
8. **Ricorsi:** Avverso il mancato riconoscimento è ammesso entro 180 giorni unicamente il ricorso giudiziario, nel quale l'INPS è il solo legittimato passivo: alle operazioni peritali che fossero disposte deve poter partecipare un medico INPS. Non è possibile presentare una seconda istanza di accertamento o di aggravamento in ipotesi di pendenza di ricorso su una precedente (*art. 56, comma 2, L. 69/09*).

Per un approfondimento: [circolare INPS n°131 del 28/12/2009](#)

Nella classificazione ICD largamente impiegata nella nuova procedura le M.R. identificate sono solo 250 circa. Secondo la Raccomandazione U.E. sulle M.R. del giugno 2009 nella prossima revisione che dovrebbe essere pronta nel 2014 dovrebbe essere ricompreso il maggior numero di M.R. specie per quei casi, quale quello che stiamo esaminando, in cui i codici sono la base per sistemi nazionali di assistenza e rimborso (*Punti 10-12 e II.3 della Raccomandazione U.E. 8 giugno 2009 sulle M.R.*).

Al seguente link sono scaricabili le presentazioni con le quali è stato illustrato il tema **“La nuova procedura per l'accertamento dell'invalidità, handicap e disabilità”**, nel corso dei seminari tenutisi il 17/4 ed il 29/5/2010 nell'ambito del ciclo “Gli Incontri del Sabato” organizzati dall'Associazione Crescere.

[http://www.aosp.bo.it/reparti\\_servizi/per.crescere/Link/020Interni/Documentazione/Slides/INV/CIV/2010/PresentazioneINV/CIV/2010.htm](http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link/020Interni/Documentazione/Slides/INV/CIV/2010/PresentazioneINV/CIV/2010.htm)

\*\*\*

## Esito dell'Accertamento

Il giudizio effettuato dalla Commissione consente di individuare lo status accertato e i diritti che da esso ne conseguono.

Tale giudizio può essere:

1. **"Non Invalido"** per assenza di patologie o con una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 33%;
2. **"Invalido"** con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 33% (*art. 2 L. 118/71*);
3. **"Invalido"** con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74% (*artt. 2 e 13 L. 118/71, D.Lgs. 509/88*);
4. **"Invalido"** con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (*artt. 2 e 12 L. 118/71*);
5. **"Invalido"** con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (*L. 18/80 e L. 508/88*);
6. **"Invalido"** con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (*L. 18/80 e L. 508/88*);
7. **"Cieco"** con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (*L. 382/70 e 508/88*);
8. **"Cieco"** assoluto (*L. 382/70 e 508/88*);
9. **"Sordomuto"** (*L. 381/70 e 508/88*);
10. **"Minore"** con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (*art. 2 L. 118/71 e art. 1 L. 289/90*);
11. **"Minore"** con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (*L. 18/80*);
12. **"Minore"** con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (*L. 18/80*).

Nel sito della UILDM HandyLex è contenuta una sezione, alla quale si rinvia, intitolata:

[Come leggere i verbali di invalidità e di handicap](#)

nel quale per ognuno degli accertamenti su indicati vengono specificati i benefici connessi.

\*\*\*

## Accertamento dell'Handicap

**L. 5 febbraio 1992 n°104** (*Legge quadro per l'handicap*) **artt. 3 e 4**

La stessa procedura descritta per il riconoscimento dell'invalidità è applicata per l'accertamento dell'handicap.

La stessa commissione medico legale chiamata a pronunciarsi sullo stato di invalidità, integrata come detto oltre che dal medico INPS anche da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare (*art. 4 L. 104/92*), è competente all'accertamento:

- dell'**handicap**, vale a dire di quello stato che comporta una situazione di difficoltà di inserimento (*art. 3, comma 1, L. 104/92*);

- dell'**handicap grave**, vale a dire di quello stato che necessita di un'assistenza permanente (*art. 3, comma 3, L. 104/92*).

Lo stato di invalidità e di handicap possono coesistere in capo allo stessa persona.

\*\*\*

## Verifiche

All'INPS è affidato il controllo della persistenza delle invalidità (*art. 20, comma 2, L. 102/09*).

Al riguardo bisogna ricordare che a mente della

**L. 9 marzo 2006 n°80 - D.L. n°4/06** (*Misure ... di organizzazione e funzionamento della P.A.*) **art. 6**

"i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, ([D.M. 2/8/2007](#) in G.U. n°225 del 22/9/2007) sono individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle ASL, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione."

Sempre nell'articolo 6 di questa legge è stato disposto che le "Regioni adottino disposizioni di semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario ... effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale".

\*\*\*

## Trattamenti Economici

### Premessa

Nel caso venga accertato uno stato invalidante che dà diritto a dei benefici economici, verrà attivato il flusso amministrativo per l'erogazione degli stessi stesso. Si ricorda che l'art. 130 del D.Lgs. 112/98 ha trasferito alle Regioni le funzioni in materia di trattamenti economici a favore dei minorati civili, in precedenza svolte dalla Prefettura, ed ha affidato all' INPS (a decorrere dall'anno 2000) l'erogazione di tali trattamenti.

### Assegno mensile di assistenza

Dal 1992, in seguito all'entrata in vigore delle nuove tabelle percentuali d'invalidità (D.M. 5/2/92) e al D.Lgs. 23/11/88 n°509, che aveva modificato la precedente legge 30/03/71 n°118, tale diritto spetta agli invalidi civili nei cui confronti venga accertata una riduzione della capacità lavorativa minima del 74%, così elevata dagli originari 2/3.

Requisiti previsti:

~ Età fra i 18 e 65 anni;

~ Invalidità dal 74% al 99%;

~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

~ Reddito personale annuo non superiore a: *vedi il link in calce al paragrafo*;

~ Incollocati o incollocabili al lavoro.

Importo: *vedi il link in calce al paragrafo*.

Si percepisce ugualmente l'assegno se si è occupati part-time.

Dopo i 65 anni di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

### **Pensione di inabilità**

Spetta agli invalidi civili con totale e permanente inabilità al lavoro (L. 30/3/71 n°118) e che si trovino in stato di bisogno economico.

Requisiti previsti:

~ Età fra i 18 e 65 anni;

~ Invalidità 100%;

~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

~ Reddito personale annuo non superiore a: *vedi il link in calce al paragrafo.*

Importo: *vedi il link in calce al paragrafo.*

La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento. È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per cause di guerra, servizio, lavoro.

### **Indennità di accompagnamento**

Spetta, secondo la L. 18/80 e la L. 508/88, agli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche e ai ciechi civili assoluti (*art.1 L. 28/3/68 n°406*).

Requisiti previsti:

~ Non è prevista alcuna età;

~ Cittadini riconosciuti ciechi assoluti; cittadini con inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;

~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

~ Non essere ricoverato in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato o di altro Ente pubblico.

Importo: *vedi il link in calce al paragrafo.*

L'indennità di accompagnamento viene erogata in riferimento al solo titolo della minorazione e quindi è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido. Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, è incompatibile con analoghe concessioni per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

### **Pensione per i ciechi parziali**

Spetta, in base all'art. 8 della L. 66/62, ai ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, che si trovino in stato di bisogno economico.

Requisiti previsti:

~ Non è prevista alcuna età;

~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

~ Reddito personale annuo non superiore a: *vedi il link in calce al paragrafo.*

Importo: *vedi il link in calce al paragrafo.*

Ai ciechi parziali può essere concessa una INDENNITA' SPECIALE, ai sensi dell'art. 3 della L. 508/88, al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.

Importo: *vedi il link in calce al paragrafo.*

È incompatibile con l'indennità di frequenza e con altre indennità simili concesse per cause di servizio, di lavoro o di guerra.

### **Pensione per i ciechi assoluti**

Spetta, secondo l'art. 8 della L. 66/62, ai **maggioresni riconosciuti ciechi assoluti**, in stato di bisogno economico. Ai ciechi assoluti minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento (art. 5 L. 508/88).

Requisiti previsti:

- ~ Maggiorene;
- ~ Essere stato riconosciuto cieco assoluto;
- ~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
- ~ Reddito personale annuo non superiore a: *vedi il link in calce al paragrafo.*

Importo (se il disabile è ricoverato in istituto con retta a carico, anche in parte, dello Stato o di Ente pubblico l'ammontare è ridotto): *vedi il link in calce al paragrafo.*

### **Indennità mensile di frequenza**

Spetta agli invalidi minorenni ed è stata istituita dalla L. [11 ottobre 1990 n°289](#)

Requisiti previsti:

- ~ fino ai 18 anni;
- ~ Essere stati riconosciuti: "minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" oppure "minore con una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
- ~ Frequenza di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con disabilità; frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, compreso l'asilo (sentenza Corte Costituzionale n°467/02) nonché centri di formazione o di addestramento professionale;
- ~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
- ~ Reddito personale annuo non superiore a: *vedi il link in calce al paragrafo.*

Importo, per la reale durata del trattamento riabilitativo e della frequenza scolastica: *vedi il link in calce al paragrafo.*

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento o con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti nonché con la speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali.

### **Indennità di comunicazione**

Spetta, ai sensi dell'art. 4 della L. 508/88 e della L. 104/92, ai minori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore e ai maggiori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o maggiore a 75 decibel.

Requisiti previsti:

- ~ Non è prevista alcuna prescrizione di età (con la distinzione di cui sopra);
- ~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
- ~ Essere stato riconosciuto sordomuto, come in precedenza è stato precisato;
- ~ Non è previsto alcun reddito.

Importo: *vedi il link in calce al paragrafo.*

L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza, mentre è compatibile con l'indennità di accompagnamento. Viene concessa anche nel caso di ricovero in istituto.

## Pensione per i sordomuti

Spetta alla persona sordomuta, in stato di bisogno economico, con sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva e che non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Requisiti previsti:

- ~ età fra i 18 e i 65 anni;
- ~ essere stato riconosciuto sordomuto;
- ~ cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
- ~ reddito personale annuo non superiore a: *vedi il link in calce al paragrafo.*

Importo: *vedi il link in calce al paragrafo.*

La pensione è incompatibile con altre concessioni ricevute per la stessa menomazione per causa di guerra, di servizio, di lavoro.

Dopo i 65 anni di età si trasforma in pensione sociale.

**Gli importi dei trattamenti economici sopra descritti e i limiti di reddito per beneficiarne sono soggetti ad aggiornamento e sono consultabili al seguente link:**

[\*\*Importi pensioni e limiti di reddito per il 2011\*\*](#)

\*\*\*

### Link di riferimento e Documentazione utile

**Sito di riferimento – SuperAbile dell'INAIL, non ancora aggiornato, all'indirizzo:**  
[http://www.superabile.it/web/it/CANALI\\_TEMATICI/Superabilex/Previdenza\\_e\\_Assistenza\\_economica/Invalidit-13- civile-3- Aveni diritto - Accertamento/index.html](http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Previdenza_e_Assistenza_economica/Invalidit-13- civile-3- Aveni diritto - Accertamento/index.html)

*Al seguente link è scaricabile la presentazione con la quale la dr. Fabrizia Capitani, del Servizio Sociale Ospedaliero del Policlinico O.U. S.Orsola-Malpighi di Bologna, ha illustrato il tema “L’invalidità e l’avvio al lavoro”, nel corso del seminario tenutosi il 28/3/2009 nell’ambito del ciclo “Gli Incontri del Sabato” organizzati dall’Associazione Crescere:*  
[http://www.aosp.bo.it/reparti\\_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Capitani\\_26\\_3\\_2009/PresentazioneCapitani.htm](http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Capitani_26_3_2009/PresentazioneCapitani.htm)

*La presentazione tratta anche dell'accertamento dell'handicap, nonché dell'argomento di cui al paragrafo successivo della presente guida e dell'esenzione dal ticket, e contiene riferimenti alla legislazione della regione Emilia Romagna, ove è stata attuata, con la L. R. 19 febbraio 2008 n°4, la semplificazione di cui all'art. 6 L. 80/2006.*

**N.B.** *In ragione dell'epoca della sua realizzazione non è presa in esame la novella di cui alla legge 102/09 che ha introdotto a partire dal 2010 la nuova prova procedura di accertamento InvCiv2010.*

§ § §

**Torna all'Indice**

**[ad inizio Paragrafo](#)**

## DIRITTO AL LAVORO

### ART. 4 Costituzione

"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ...".

- [Le cooperative sociali di tipo b\)](#)
- [La riserva dei posti di lavoro](#)
- [Link di riferimento e Documentazione utile](#)

\*\*\*

L. [8 novembre 1991 n°381](#) (*Disciplina delle cooperative sociali*)

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*) artt. 17, 18, 19

L. [12 marzo 1999 n°68](#) (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*)

\*\*\*

### Le cooperative sociali di tipo b)

La **legge n°381 dell'8 novembre 1991** che disciplina le cooperative sociali, all'art. 1b), prevede la costituzione di cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone cd. svantaggiate per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi: dal che, tal tipo di cooperative vengono definite cooperative sociali di tipo b).

La legge considera persone svantaggiate oltre agli invalidi, anche altre categorie, quali alcolisti, tossicodipendenti, condannati ammessi alle misure alternative ecc. (*art. 3.4*).

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% della compagine sociale: le aliquote contributive dovute per la loro assicurazione obbligatoria sono ridotte a zero.

Questo tipo di cooperativa ha alcune caratteristiche peculiari. Possono infatti essere soci:

- volontari in misura non superiore al 50%, che come nelle Organizzazioni di Volontariato (OdV) hanno diritto solo al rimborso delle spese;
- persone giuridiche pubbliche e private.
- soggetti esercenti attività di consulenza ed assistenza, come ad esempio gli avvocati, in deroga al divieto posto dalla legge n°1815 del 1939 (*art. 10*).

I soci ordinari devono comunque rappresentare sempre la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Le cooperative sociali godono di agevolazioni fiscali, come le OdV, in materia di imposte di successione e donazioni, nonché di imposte ipocatastali. Gli utili di gestione sono esenti da imposta, non sono divisibili tra i soci e devono essere accantonati o reinvestiti.

Da sottolineare che gli enti e le società pubbliche possono stipulare con le cooperative sociali, in deroga alla normativa in tema di contratti della P.A., convenzioni il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e che non abbiano oggetto socio-sanitario-educativo (*art. 5*).

Come le OdV, le cooperative sociali che rispecchiano i dettami della legge sono considerate di diritto Onlus.

*Si riporta un [esempio di statuto](#) di cooperativa sociale di tipo B che prospetta varie opzioni possibili.*

\*\*\*

## La riserva dei posti di lavoro

La legge n°68 del 12 marzo 1999, all'art. 2, prevede il **collocamento mirato**.

"Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".

Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni (*art. 10, comma 2, L. 68/99*).

La stessa legge indica, nell'art. 1, le categorie dei soggetti a cui è riservata una quota di **assunzione obbligatoria**:

- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata da apposita Commissione medico-legale, di cui al paragrafo precedente;
- persone invalide del lavoro con un grado d'invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL;
- persone non vedenti e sordomute;
- persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.

Tali categorie hanno diritto ad una **riserva di posti** prevista dall'art. 3 della stessa legge che obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad assumere nella seguente misura:

- sette per cento dei lavoratori occupati, se superano le 50 unità;
- due lavoratori, se gli occupati sono da 36 a 50;
- un lavoratore, se gli occupati sono da 15 a 35.

Sono previsti i criteri di computo della quota di riserva (*art. 4 L. 68/99*), le modalità di avviamento al lavoro (*artt. 7, 8, 9, 10 L. 68/99*); le convenzioni e gli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono personale disabile (*artt. 11, 12, 13 L. 68/99*).

La percezione dell'**indennità di accompagnamento non è incompatibile con** lo svolgimento di **attività lavorativa** ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età (*L. 2/11/1988 n°508*).

\*\*\*

### Link di riferimento e Documentazione utile

Sito di riferimento – il Ministero del Lavoro all'indirizzo:

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/>

§ § §

Torna all'[Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

## DIRITTI DEL LAVORATORE

I diritti del lavoratore disabile o dei loro familiari **si integrano o si vanno ad aggiungere** a quelli spettanti a tutti i lavoratori.

Essi riguardano:

- [Permessi](#)
- [Congedi](#)
- [Lavoro Notturno](#)
- [Anzianità contributiva dei lavoratori disabili](#)
- [Sede di Lavoro](#)
- [Link di riferimento e Documentazione utile](#)

\*\*\*

### Permessi Lavorativi

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*) **art. 33**

L. [8 marzo 2000 n°53](#) (*Norme per il sostegno della maternità*) **art. 20**

D.Lgs. [26 marzo 2001 n°151](#) (*T.U. per la tutela e il sostegno della maternità ...*) **art. 42**

L. [4 novembre 2010 n°183](#) (*Cd. Collegato Lavoro ...*) **art. 24**

[Circolare INPS n.155 del 3 dicembre 2010](#)

### A) Genitori, Parenti e Affini

#### - Due ore di permesso giornaliero

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL, la lavoratrice madre o in alternativa il padre, hanno diritto a due ore di permesso giornaliero.

La concessione del permesso spetta solo nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.

Il diritto spetta a un genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.

Tale permesso è retribuito per intero e spetta in alternativa al prolungamento del congedo parentale o ai permessi di cui al paragrafo successivo.

*(art. 33, comma 2, L. 104/92, art. 20 L. 53/00, art. 42 D.Lgs. 151/01, art. 24 L. 183/10)*

#### - Tre giorni di permesso mensili

Accertato da parte della commissione ASL lo stato di handicap in situazione di gravità, a condizione che non vi sia un ricovero a tempo pieno, hanno diritto a tre giorni mensili di permesso retribuito per l'assistenza al disabile i genitori (anche adottivi), il coniuge e i parenti e affini entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge siano mancanti (giuridicamente o fisicamente), siano anziani o affetti da patologie invalidanti.

I soli genitori, anche adottivi, possono usufruire alternativamente di tali permessi (c.d. Referente Unico).

Con la novella introdotta dalla legge 183/10 non è più previsto che l'assistenza sia svolta in modo continuativo ed esclusivo.

Detti permessi sono frazionabili e fruibili anche in maniera continuativa, ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza.

Il diritto spetta a un genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.

I tre giorni di permesso sono frazionabili e si estendono anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

(art. 33, comma 3, L. 104/92, art. 24 L. 183/10)

### **Riposi giornalieri del padre dipendente con moglie casalinga (art. 40 D.Lgs. 151/01)**

Le indicazioni dell'INPS nella circolare 112 del 15/10/2009 illustrata nel [Dossier](#) del Governo del 29 ottobre 2009.

## **B) Interessato**

Nel caso in cui il soggetto con handicap lavori può richiedere egli stesso il permesso dei tre giorni al mese (art. 33, comma 6, L. 104/92 - art. 42 D.Lgs. 151/01).

In tale ipotesi, qualora riceva assistenza da un familiare, familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo (Circolare INPS n°128 del 11/7/03).

Tali permessi sono retribuiti per intero grazie alla legge 3 agosto 2009 n°102, cd decreto anticrisi, che con l'art. 17, comma 23, ha abrogato l'art.71, comma 5, L. 133/08 (cd. Legge Brunetta) che aveva introdotto delle limitazioni.

\*\*\*

## **Congedi**

### **- Congedo parentale prolungato**

Tutti i genitori hanno diritto durante i primi 8 anni d'età del proprio figlio ad un congedo parentale della durata di 10 o 11 mesi a seconda dei casi (art. 32 D.Lgs. 151/01).

Qualora però il bambino versi in condizione di handicap grave accertata dalla competente commissione ASL e non si trovi ricoverato presso istituti specializzati, tale durata può essere prolungata fino a tre anni (art. 4, comma 1, L. 104/92 - art. 33, comma 1, L. 151/01).

Per tutto questo periodo è dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione spettante (art. 34, commi 1/3, D.Lgs. 151/01).

### **- Congedo retribuito di due anni**

La legge finanziaria 2004 n°350, del 24/12/2003, art. 3, comma 106, ha modificato l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001 n°151 sopprimendo la subordinazione di tale diritto al perdurare dell'assistenza al soggetto disabile da almeno 5 anni. Pertanto il diritto di usufruire di due anni di congedo retribuito, anche frazionabile, per assistere persone con handicap grave è immediatamente fruibile, ferma restando la condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto.

Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del soggetto con handicap.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 26/1/2009 n°19, l'INPS ha emanato la [circolare n°41 del 6/3/2009](#) con la quale sono stati precisati, in ordine di priorità, i soggetti aventi diritto a tale congedo.

Il congedo parentale ed il suo eventuale prolungamento così come il congedo biennale spettano anche per le **adozioni** e gli affidamenti, anche internazionali (artt. 36, 37, 45 D.Lgs. 151/01).

Ad abundantiam ricordiamo che a tutti i lavoratori, anche a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia disabilità, spetta il **cd. diritto di aspettativa** per gravi motivi di famiglia, della durata di due anni, ma non retribuito e non valido ai fini dell'anzianità anche se riscattabile (*art. 4, comma 2, L. 53/00*).

*Al seguente link è scaricabile la presentazione, integrata ed aggiornata, con la quale il dr. Matteo Naldi ha illustrato il sistema dei permessi e dei congedi nel corso del seminario tenutosi il 14/6/2008 nell'ambito del ciclo "Gli Incontri del Sabato" organizzati dall'Associazione Crescere:*

[http://www.aosp.bo.it/reparti\\_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Congedi\\_Parentali\\_Nev.pdf](http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Congedi_Parentali_Nev.pdf)

**N.B.** *In ragione dell'epoca della sua realizzazione non è presa in esame la novella di cui alla su richiamata legge 183/10 che modificato l'art. 33 della legge 104/92.*

\*\*\*

### Lavoro Notturno

Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto riconosciuto disabile ai sensi della legge 104/92. (*art. 53 D.Lgs. 151/01 e Ris. Min. Lav n°4 del 6/2/09*)

\*\*\*

### Anzianità contributiva dei lavoratori disabili

La legge finanziaria 2001, n°388 del 23 dicembre 2000, con l'art. 80, comma 3) consente **ai soli** lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, con invalidità riconosciuta superiore al 74%, **di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa:** il beneficio è riconosciuto **fino ad un massimo di cinque anni.**

Con questa opportunità, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il lavoratore disabile, non i parenti, può aumentare di cinque anni l'anzianità contributiva.

\*\*\*

### Sede di Lavoro

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*) **artt. 21 e 33**

L. [4 novembre 2010 n°183](#) (*Cd. Collegato Lavoro ...*) **art. 24**

### A) Genitori, Parenti e Affini

I genitori (anche adottivi), i parenti e gli affini che abbiano diritto ai permessi di tre giorni mensili retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, L.104/92, come novellato dall'art. 24 L. 183/10, per l'assistenza ad una persona con un'accertata disabilità grave hanno diritto ove possibile, alla sede di lavoro più prossima al domicilio della persona da assistere (non più al proprio domicilio come per il passato) e non possono essere trasferiti senza il loro consenso.

*(art. 33, comma 5, L. 104/92, art. 24 L. 183/10)*

## **B) Interessato**

Gli stessi diritti sulla scelta della sede e sul veto al trasferimento spettano alla persona con accertato handicap grave che presti la propria attività lavorativa come dipendente pubblico o privato.

*(art. 33, comma 6, L. 104/92)*

Inoltre, ai sensi dell'**Art. 21 L. 104/92**:

la persona handicappata con un grado d'invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 648/50, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili ed ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

\*\*\*

### **Link di riferimento e Documentazione utile**

**Sito di riferimento – l'INPS all'indirizzo:**

[INPS - Canale Informazioni](#)

§ § §

Torna all'[Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

## ALTRI DIRITTI

- [Tutela giudiziaria antidiscriminazione](#)
- [Esercizio del diritto di voto](#)
- [Amministratore di sostegno](#)
- [Strumenti informatici](#)
- [Barriere architettoniche](#)
- [Servizi sociali](#)

\*\*\*

### Tutela Giudiziaria Antidiscriminazione

L. [1 marzo 2006 n°67](#) (*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*)

Con questa legge di soli quattro articoli è stato disciplinato un procedimento snello e semplificato per la tutela giudiziaria contro le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in ragione del loro stato.

È stata altresì attribuita alle associazioni accreditate la facoltà di rappresentare in giudizio i loro associati e soprattutto di promuovere azioni collettive (*Class Action*).

\*\*\*

### Esercizio del Diritto di Voto

#### Art. 48 Costituzione

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età."

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*) art. 29

L. [5 febbraio 2003 n°17](#) (*Norme per l'esercizio del diritto di voto...*)

L. [7 maggio 2009 n°46](#) (*Voto domiciliare*)

L'elettore non vedente o con disabilità di tipo fisico perché impedito dell'uso delle mani poteva essere accompagnato nella cabina elettorale esclusivamente da un elettore iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune della persona disabile.

La Legge 5 febbraio 2003 n°17 ha modificato tale disposizione ed ha stabilito come unico requisito per l'accompagnatore dell'elettore con disabilità l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

La Legge 7 maggio 2009 n°46 ha previsto la possibilità di voto a domicilio per tutte le persone intransportabili.

\*\*\*

### Amministratore di Sostegno

L. [9 gennaio 2004 n°6](#) (*Amministratore di Sostegno*)

Con questa legge sono state apportate sostanziali modifiche alla rubrica del titolo XII del C.C. e agli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427, 429 del C.C..

Le principali novità riguardano:

- Cambia in modo significativo la rubrica del titolo XXII, sostituendosi la vecchia dicitura: "*Dell'infermità di mente e dell'interdizione e dell'inabilitazione*", con la nuova: "*Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia*".
- La finalità della legge è espressa all'art. 1 ed è quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Scopo quindi della legge è quello di ridurre al minimo il ricorso all'interdizione e all'inabilitazione.
- Al capo I - artt. 404 e seguenti viene introdotta la figura dell'Amministratore di sostegno, nominata dal Giudice Tutelare del luogo di residenza della persona interessata, con proprio decreto. L'Amministratore di sostegno viene istituito per coloro che, per effetto **di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica**, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
- Si stabilisce che il soggetto beneficiario dell'Amministratore di sostegno mantiene la capacità di agire per tutti gli atti cui il Giudice non abbia ritenuto di riservarli all'Amministratore.
- Il decreto di nomina deve indicare i limiti di spesa sostenibili dall'Amministratore nell'interesse del beneficiario evitando ciò che accade oggi e cioè l'impossibilità di utilizzare, ad esempio, le somme ricevute in unica soluzione come mensilità arretrate.
- "È imposto all'Amministratore di sostegno di riferire periodicamente al Giudice Tutelare delle condizioni di vita personali e sociali dell'assistito".
- L'incarico, salvo il rimborso delle spese autorizzate, è del tutto gratuito.
- Sono nulle le disposizioni testamentarie a favore dell'Amministratore di sostegno **in carica**, salvo che non sia un parente entro il quarto grado, il coniuge o un chiamato alla funzione in quanto convivente.

*Al seguente link è scaricabile la presentazione con la quale gli avv.ti Teresa Bettelli e Annalisa Caligiuri hanno illustrato la figura dell'Amministratore di Sostegno, nel corso del seminario tenutosi il 6/6/2009 nell'ambito del ciclo "Gli Incontri del Sabato" organizzati dall'Associazione Crescere:*

[http://www.aosp.bo.it/reparti\\_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Amministratore\\_Sostegno.pdf](http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Amministratore_Sostegno.pdf)

\*\*\*

## Strumenti Informatici

**L. 9 gennaio 2004 n°4** (*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*) e **D.P.R.**

**1 marzo 2005 n°75** (*Regolamento attuativo*)

**D.M. 14 novembre 2007 n°239** (*Regolamento del Ministero attività culturali attuativo dell'art. 71 bis della L. 633/41 sul diritto d'autore*)

La legge, cd. legge Stanca, si pone come obiettivi e finalità in ottemperanza al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili.

In particolare all'art. 5 precisa che "Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado".

La legge definisce nuove norme per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici e prevede i requisiti di accessibilità stabiliti con decreto ministeriale in linee guida, metodologie tecniche di verifica di accessibilità ad Internet, con relativi programmi di valutazione.

Per la messa a disposizione del dipendente disabile di strumentazione hardware e software e di tecnologia assistita adeguata alla specifica disabilità, all'art. 4.4 è previsto un rimborso forfettario parziale a favore del datore di lavoro ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge [12/3/1999 n°68](#).

Con il regolamento di cui al D.M. 239/2007, in applicazione dell'eccezione prevista dall'art 71 bis della legge 633/41 sul diritto d'autore, "sono consentite, per uso personale, alle persone con disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico". È altresì previsto, onde rendere concreta l'attuazione di detta deroga, che la riproduzione delle opere protette possa essere svolta, in base ad appositi accordi dalle OdV di categoria.

Come già ricordato nel capitolo sul diritto all'istruzione, il M.I.U.R. con il progetto [Nuove Tecnologie e Disabilità – Azione 6](#), ha indetto nell'ottobre del 2007 un bando riservato ad Istituzioni scolastiche per la presentazione di progetti di ricerca per l'innovazione tecnologica e didattica nell'uso delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica degli alunni disabili. I 25 progetti aggiudicatari, software e hardware, sono liberamente utilizzabili e scaricabili dai link contenuti nella seguente tabella:

[Applicativi per la Scuola elaborati dalle Scuole, da Alessandria a Barletta, in favore di situazioni di disabilità](#)

Per una panoramica generale sull'impiego degli strumenti informatici é consultabile sul già citato sito [www.italia.gov.it](http://www.italia.gov.it) la sezione:

[Diversamente digitale: la tecnologia accessibile](#)

\*\*\*

### Barriere Architettoniche

#### Sentenza Corte Costituzionale n°167/99.

"Si riconosce pienamente il diritto alla mobilità come diritto fondamentale delle persone con disabilità".

**L. 30 marzo 1971 n°118** (*Norme in favore degli invalidi civili*)

#### **Art. 27 ultima parte:**

*Omissis* ... gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

**L. 5 gennaio 1989 n°13** (*Legge sulle barriere architettoniche negli edifici privati*)

"Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati".

I contributi sono erogati dall'assessorato ai lavori pubblici della Regione su richiesta dei Comuni, previa domanda dell'interessato.

**L. 5 febbraio 1992 n°104** (*Legge quadro per l'handicap*)

#### **Art. 23**

"Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative".

#### **Art. 24**

"Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche".

**D.P.R. 24 Luglio 1996 n°503** (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*)

\*\*\*

## Servizi Sociali

**L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*) art. 40, comma 1**

Pone a carico dei Comuni l'obbligo dei servizi sociali per l'integrazione delle persone con disabilità: "servizio di aiuto alla persona" per persone non autonome, servizio di assistenza domiciliare, assistenza per attività culturali, ricreative, sportive, di tempo libero, indicate nell'art. 13 della stessa legge.

**L. [21 maggio 1998 n°162](#)**

"Modifiche alla L. 104/92 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".

**L. [8 Novembre 2000 n°328](#) (*Sistema integrato di interventi e servizi sociali*)**

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

A titolo di esempio dell'aiuto offerto riportiamo il link al Servizio Sociale Ospedaliero del Policlinico O.U. S.Orsola - Malpighi di Bologna:

<http://www.aosp.bo.it/content/il-servizio-sociale-ospedaliero>

*Al seguente link è scaricabile la*

***“Guida ai Servizi Sociali”***

*realizzata dal CNMR sotto la direzione della dr.ssa Domenica Taruscio, in collaborazione con la Federazione Prader Willi in occasione del corso “Incontri di Parent Training nella Sindrome di Prader Willi” tenutosi a Roma presso l'I.S.S. da settembre 2008 a febbraio 2009.*

<http://www.iss.it/binary/asso/cont/ServiziSociali.pdf>

§ § §

**Torna all'[Indice](#)**

**[ad inizio Paragrafo](#)**

## BENEFICI FISCALI

- [Spese detraibili e deducibili](#)
- [Mezzi di Trasporto](#)
- [Iva](#)
- [Ici](#)
- [Link di riferimento e Documentazione utile](#)

\*\*\*

### Detraibilità e deducibilità delle spese

Chiariamo, in premessa, che :

- gli oneri detraibili consistono nel sottrarre all'imposta lorda la percentuale (19%) della spesa o parte della spesa ammessa a detrazione
- gli oneri deducibili consistono nel sottrarre dal reddito complessivo la spesa ammessa.

#### Spese detraibili

- A partire dal 2007, per i figli a carico spetta una detrazione d'imposta di € 800,00 , se di età superiore ai tre anni, e di € 900,00 , se di età inferiore ai tre anni. La detrazione aumenta di € 220,00 (per complessive € 1.020,00 oppure € 1.120,00) per il figlio disabile, riconosciuto ai sensi della legge 104/92. Tale importo è variabile in funzione del reddito complessivo e diminuisce con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a € 95.000,00 più € 15.000,00 per ogni figlio successivo al primo;
- Spetta una detrazione d'imposta del 36% (del 41% solo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006) sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- A decorrere dal 1° gennaio 2007, la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a € 2.100, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a € 40.000;
- Per quel concerne i veicoli si rimanda a quanto detto nel paragrafo relativo;
- Le spese sanitarie specialistiche (ad esempio analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) non in esenzione danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro: tale detrazione spetta a tutti i contribuenti a prescindere da uno stato di handicap o di invalidità;
- Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare, senza togliere la franchigia di € 129,11, le spese sostenute per:
  - 1) trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
  - 2) acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - 3) acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  - 4) costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del

41%-36% di cui all'art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 41%-36% per ristrutturazioni);

- 5) trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
- 6) sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicazione di franchigia, le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n°104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

- Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n°381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.
- Spese per l'acquisto dei cani guida da parte dei non vedenti. Le agevolazioni consistono in una detrazione dell'IRPEF del 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 18.075,99. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto di autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è prevista una sola volta in quattro anni, salvo i casi di perdita del cane e spetta per un solo animale. È concessa la detrazione forfetaria di € 516,46 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

### **Spese deducibili**

- Le spese mediche generiche (es. prestazioni rese da un medico generico) e di assistenza specifica sostenute da una persona con handicap o nel suo interesse da un familiare (es. spese per assistenza infermieristica e riabilitativa, spese per le prestazioni fornite dal personale addetto alla terapia occupazionale, ecc) in caso di grave e persistente invalidità;
- In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza;
- La possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici (colf) e all'assistenza personale o familiare, fino all'importo massimo di € 1.549,37.

\*\*\*

### **Agevolazioni sui veicoli**

I soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. 104/92 con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, nonché, come ha inteso estendere l'art. 30, comma 7, della Legge Finanziaria 2001, n°388/2000, anche gli inabili psichici con indennità di accompagnamento, gli invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione e i pluriamputati oppure i familiari che li abbiano fiscalmente a carico, hanno diritto a dei benefici fiscali sui mezzi di trasporto (autoveicoli max 9

posti, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autocaravan).

È bene ricordare che il citato art. 30 della L. 388/2000 dispone che per usufruire di tali agevolazioni non è richiesto più alcun adattamento al veicolo, in funzione delle limitazioni da cui è affetto il portatore di handicap.

È bene altresì ricordare che si è fiscalmente a carico quando non si percepisce un reddito annuo superiore, dal 2004, a € 2.840,51 e che non costituiscono reddito le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili. Restano escluse dalle agevolazioni gli autoveicoli che, anche se adattati al trasporto dei disabili, sono intestati a Società o Enti.

Tali benefici fiscali sui mezzi di trasporto riguardano:

### **1. IVA agevolata (4%)**

Si può usufruire di tale aliquota per l'acquisto di veicoli nuovi o usati con cilindrata fino ai 2.000 c.c., se a benzina, e 2.800 c.c., se con motore diesel. Si può beneficiare di questa agevolazione **solo una volta ogni 4 anni**, salvo cancellazione dal PRA avvenuta prima del quadriennio (furto, demolizione, ecc.). (*Circolare Ministero Finanze 31/7/98 n. 197/E; L. 97/86; art. 8 L. 449/97*). La stessa aliquota è applicata per le prestazioni di adattamento.

### **2. Detrazione IRPEF**

La detrazione, pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto o adattamento dei mezzi di trasporto, può essere fatta valere, con la denuncia dei redditi, per intero o suddivisa in 4 quote annuali di uguale importo. La spesa ammissibile alla detrazione è, nel 2004, di € 18.075,99 al 19%. La detrazione spetta ogni 4 anni ma può essere richiesta anticipatamente qualora il veicolo precedente sia stato cancellato dal PRA. In questo caso se il contribuente ha beneficiato di rimborso assicurativo (es. in seguito a furto), l'importo deve essere decurtato dal totale ammissibile di € 18.075,99. Sono detraibili (sempre con il vincolo della spesa massima ammissibile di € 18.075,99, che è cumulabile per acquisto e riparazioni) ogni 4 anni, anche le spese per l'adattamento e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione (cambio gomme, olio, assicurazione, carburante, ecc.) (*art. 11 L. 212/2000; art. 13 bis, lett. c, del TUIR*).

### **3. Esenzione dal pagamento del bollo auto**

Spetta su un solo veicolo per volta e per usufruirne bisogna presentare apposita domanda all'Ufficio Tributi Regionale. Vale anche in questo caso la limitazione di cilindrata: 2.000 c.c. motore benzina, 2.800 c.c. motore diesel.

### **4. Esenzione dalle imposte di trascrizione**

Spetta sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET, ecc.) in occasione dell'acquisto di un veicolo nuovo o usato.

\*\*\*

### **IVA agevolata al 4%**

- Per acquisto e l'adattamento di veicoli si rimanda a quanto detto nel relativo paragrafo.
- Per acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento.
- Per acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità motoria, uditiva, visiva o di linguaggio (L. 30/97).

- Per acquisto di ausili e protesi (apparecchi di ortopedia, apparecchi di protesi dentaria, ecc.) che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti.

\*\*\*

### Agevolazioni ICI

Per quanto riguarda l'Imposta Comunale sugli Immobili ogni Comune ha la facoltà di prevedere specifiche detrazioni dell'ICI qualora nell'abitazione vi abitassero persone portatrici di handicap. Per conoscere l'esistenza di tali agevolazioni è necessario rivolgersi al Comune dove è situato l'immobile.

\*\*\*

### Link di riferimento e Documentazione utile

Nell'[allegato n°3](#) si riporta il quadro sinottico delle agevolazioni fiscali tratto dalla *Guida alle agevolazioni e contributi per le persone con disabilità*, edizioni 2009 e 2010, realizzate dall'Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, di cui al link in calce al paragrafo per la versione 2010.

#### Sito di riferimento –Agenzia delle Entrate all'indirizzo:

[http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/guide/agev\\_disab/index.htm](http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/guide/agev_disab/index.htm)

**NEW**

Al seguente link è scaricabile la nuova

#### **"Guida alle agevolazioni e contributi per le persone con disabilità"**

realizzata dall'Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

La guida, aggiornata al 31 maggio 2010, illustra le principali novità fiscali per i diversamente abili, integrate con la normativa regionale in materia:

<http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/site.php?id=6481>

Al seguente link è scaricabile la presentazione con la quale la dr.ssa Giulia Dolcetta ha illustrato il tema **Infermità e Agevolazioni Fiscali** nel corso del seminario tenutosi il 27/3/2010, organizzato dall'Associazione Crescere, con la partecipazione delle associazioni ARAD, ANTR e ArSAG:

[http://www.aosp.bo.it/reparti\\_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Dolcetta\\_27\\_mar\\_2010/PresentazioneDolcetta.htm](http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Dolcetta_27_mar_2010/PresentazioneDolcetta.htm)

§ § §

Torna all'[Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

## ALTRE AGEVOLAZIONI e INCENTIVAZIONI

### Agevolazioni telefoniche

#### Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni:

Deliberazione [1 giugno 2000, n°314/00/CONS](#)

Deliberazione [3 ottobre 2007, n°514/07/CONS](#)

Si ha diritto ad una riduzione del 50% del canone mensile di abbonamento telefonico qualora all'interno del nucleo familiare vi faccia parte un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato.

Di tale agevolazione si ha diritto se in base all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) non si superano (dal 2004) € 6.713,93. La richiesta va ripresentata ogni anno.

L'esenzione totale del canone è invece previsto per i sordomuti.

\*\*\*

### Il contrassegno arancione per la circolazione e la sosta dei veicoli

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*) art. 28

L'art. 381 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni prevede la concessione ai veicoli delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio in appositi spazi loro riservati.

Tale diritto spetta **alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, successivamente esteso anche ai non vedenti.** (*D.P.R. [24 Luglio 1996 n°503](#), art. 12, comma 3.*)

Il rilascio del "**contrassegno arancione**", che ha validità quinquennale ed è rinnovabile, è competenza del Comune di residenza previa domanda da inoltrare al Sindaco e alla quale bisogna allegare idonea certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale dell'ASL.

Il contrassegno è uguale in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Esso deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.

L'art. 74 del D.Lgs. [30 giugno 2003 n°196](#) detta norme specifiche a tutela della privacy nel senso che il contrassegno non deve consentire l'individuazione della persona interessata se non in caso di necessità di accertamento.

\*\*\*

### Parceggio riservato

Il Regolamento del Codice della Strada prevede inoltre che il Sindaco, con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono **particolari condizioni di disabilità**, possa assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta indicato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno del soggetto autorizzato ad usufruirne.

\*\*\*

### Trasporto Aereo

[Regolamento CE n°1107/2006](#) del 5 luglio 2006 (*Relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta nel trasporto aereo*).

Ribadito che le persone con disabilità o a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti degli altri cittadini alla libera circolazione senza discriminazioni, viene stabilito che i gestori degli aeroporti forniranno loro gratuitamente l'assistenza necessaria per l'imbarco e lo sbarco, mentre le compagnie aeree ne cureranno la gestione a bordo, l'onere del servizio offerto dal gestore aeroportuale sarà ripartito proporzionalmente sulle compagnie che utilizzano l'aeroporto.

\*\*\*

## Sport

L. [15 luglio 2003 n°189](#) (*Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili*)

L. [16 novembre 2000 n°376](#) (*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*)

A proposito di sport bisogna ricordare che molte medicine contengono sostanze che sono considerate dopanti, salvo che non vi sia una certificazione medica che ne prescriba l'uso in relazione ad una determinata patologia (*art. 1.4 L. n°376/00*): rientrano ad esempio nella categoria delle sostanze vietate i diuretici, gli ormoni e le sostanze attive sul sistema ormonale, i corticosteroidi e i betabloccanti.

*Al seguente link potrete consultare un estratto della presentazione che il dr. Gianni Russo dell'IRCCS San Raffaele di Milano svolse sul tema nel corso del convegno organizzato dall'ArfSAG presso il policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna lo scorso 5/12/2009:*

### [La terapia ... e lo sport anche agonistico](#)

#### **Fondo per i nuovi nati**

Con DPCM del 10 settembre 2009 n°41704 pubblicato sulla G.U. del 27/10/2009 n. 250 è stata prevista la possibilità per le famiglie di richiedere per i figli nati o adottati nel corso del triennio 2009/11 un prestito di € 5.000 della durata di 5 anni a tasso fisso agevolato: per i bambini con M.R. il tasso è dello 0,5%.

Si è in attesa delle disposizioni operative.

Per approfondimenti ecco [il testo del provvedimento](#): le M.R. sono trattate all'art. 8

§ § §

**Torna all'[Indice](#)**

**[ad inizio Paragrafo](#)**

## **ESENZIONE DAL TICKET** **per le medicine e per le prestazioni sanitarie**

**D.M. [18 maggio 2001 n°279](#) (MALATTIE RARE)**

**L. [23 dicembre 1996 n°648](#) - [D.L. n°536/96](#) (*Farmaci Orfani*) **art. 1.4****

**D.Lgs. [29 aprile 1998 n°124](#) (*Ticket ed esenzioni*) **M.R. art. 5****

In generale per tutte le disposizioni riguardanti l'esenzione dal ticket si può consultare l'esauriente trattazione che è reperibile nel sito del Ministero della Sanità al seguente link:

<http://www.ministerosalute.it:80/esenzioniTicket/esenzioniTicket.jsp>

Da tale sito riportiamo per esteso la parte introduttiva concernente le Malattie Rare:

Il Decreto Ministeriale 279/2001 dispone che vengano erogate in esenzione tutte le **prestazioni specialistiche (diagnostiche e terapeutiche)** appropriate ed efficaci per il trattamento ed il successivo monitoraggio delle **malattie rare accertate** e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

In considerazione dell'onerosità e della complessità dell'iter diagnostico per le malattie rare, l'esenzione è estesa anche ad indagini volte all'accertamento delle malattie rare ed alle indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica.

Tale disposizione si basa sulla considerazione che la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e che il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e di elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.

In tutti questi casi, l'esenzione deve essere richiesta alla ASL di residenza presentando una certificazione idonea, rilasciata da una delle **strutture riconosciute dalla Regione come presidio di riferimento** per quella malattia.

Nel caso in cui presso la Regione di residenza non vi siano presidi di riferimento specifici, l'assistito può rivolgersi ad una struttura riconosciuta dalle altre Regioni. Anche le prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia devono essere eseguite (e prescritte) in uno dei presidi di riferimento della rete e, in tal caso, il medico del Servizio sanitario nazionale che formula il sospetto di malattia rara deve indirizzare l'assistito alla struttura della rete specificamente competente per quella particolare malattia.

L'esenzione può essere richiesta per più malattie, ove accertate.

Per le malattie rare non è riportato un elenco dettagliato delle prestazioni esenti, in quanto si tratta di malattie che possono manifestarsi con quadri clinici molto diversi tra loro e, quindi, richiedere prestazioni sanitarie differenti. Il medico dovrà scegliere, tra le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, quelle necessarie e più appropriate alla specifica situazione clinica.

Il sito del Ministero rinvia poi al sito dell'Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Malattie Rare di cui al link

<http://www.iss.it/cnmr/>

presso il quale è operante, ricordiamo, il Telefono Verde Malattie Rare

**800.89.69.49**

ove è possibile ricevere informazioni personalizzate su presidi, Associazioni, esenzione.

*Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.*

\*\*\*

Indichiamo, infine, il link al sito della Associazione Crescere ove viene trattato l'argomento anche in riferimento alla normativa della Regione Emilia Romagna:

[http://www.aosp.bo.it/reparti\\_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Malattie%20Rare%20Normativa.htm](http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Malattie%20Rare%20Normativa.htm)

Segnaliamo in particolare che il testo del D.M. 279/2001 viene riportato nella versione arricchita con note dei precedenti normativi nello stesso richiamati.

\*\*\*

Per una disamina del problema dei **Farmaci Orfani**, in Italia e all'estero, è consultabile il sito del Centro Nazionale Malattie Rare all'indirizzo:

<http://www.iss.it/cnmr/orfa/index.php?lang=1>

§ § §

Torna all'[Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

## Elenco cronologico dei link alle disposizioni normative

- L. [26 giugno 1967 n°458](#) (*Trapianto del rene tra persone viventi*)
- L. [30 marzo 1971 n°118](#) (*Norme in favore degli invalidi civili*)
- L. [23 dicembre 1978 n°833](#) (*Servizio Sanitario Nazionale*)
- L. [12 febbraio 1980 n°18](#) (*Indennità di accompagnamento*)
- L. [21 novembre 1988 n°508](#) (*Norme integrative in favore degli invalidi civili*)
- D.Lgs. [23 novembre 1988 n°509](#) (*Norme per la determinazione dell'invalidità*)
- L. [5 gennaio 1989 n°13](#) (*Legge sulle barriere architettoniche negli edifici privati*)
- L. [11 ottobre 1990 n°289](#) (*Norme integrative in favore degli invalidi civili*)
- L. [8 novembre 1991 n°381](#) (*Disciplina delle cooperative sociali*)
- L. [2 dicembre 1991 n°390](#) (*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*)
- L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro sull'handicap*)
- D.M. [5 febbraio 1992](#) (G.U. n°47/92 - *Tabelle delle percentuali d'invalidità*)
- D.Lgs. [30 dicembre 1992 n°502](#) (*Riordino della disciplina in materia sanitaria*)
- Elenco [Aggiornamenti](#) all'atto (D.Lgs. 502/90 alla data del 16 giugno 2010)
- D.P.R. [24 febbraio 1994](#) (G.U. n°79/94 - *Atto di indirizzo ... per alunni portatori di handicap*)
- L. [11 febbraio 1996 n°23](#) (*Norme per l'edilizia scolastica*)
- D.P.R. [24 luglio 1996 n°503](#) (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*)
- L. [23 dicembre 1996 n°648 - D.L. n°536/96](#) (*Farmaci Orfani*)
- D.Lgs. [29 aprile 1998 n°124](#) (*Ticket ed esenzioni*)
- L. [21 maggio 1998 n°162](#) (*Modifiche alla legge quadro sull'handicap 104/92*)
- L. [12 marzo 1999 n°68](#) (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*)
- L. [1 aprile 1999 n°91](#) (*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*)
- L. [16 dicembre 1999 n°483](#) (*Norme per consentire il trapianto parziale di fegato*)
- [Regolamento CE n°141/2000](#) del 16 dicembre 1999 *sui Farmaci Orfani*
- L. [8 marzo 2000 n°53](#) (*Norme per il sostegno della maternità*)
- L. [10 marzo 2000 n°62](#) (*Norme sulla parità scolastica*)
- L. [22 marzo 2000 n°69](#) (*Fondo per l'integrazione scolastica dell'handicap*)
- L. [8 Novembre 2000 n°328](#) (*Sistema integrato di interventi e servizi sociali*)
- L. [16 novembre 2000 n°376](#) (*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*)
- M.I.U.R. [Nota prot. n°3390/2001](#) (*Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap*)
- L. [6 marzo 2001 n°52](#) (*Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo*)
- D.Lgs. [26 marzo 2001 n°151](#) (T.U. *per la tutela e il sostegno della maternità ...*)
- [Convenzione di Oviedo del 4/4/1977](#) e **Legge di Ratifica** del [28 marzo 2001 n°145](#)

**D.P.C.M.** [9 aprile 2001 n°14787](#) (*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*)

**D.M.** [18 maggio 2001 n°279](#) (**MALATTIE RARE**)

**L.** [16 gennaio 2003 n°3](#) (*Disposizioni ordinamentali in materia di ...*).Capo IX Tutela della salute Artt. 42-53

**L.** [5 febbraio 2003 n°17](#) (*Norme per l'esercizio del diritto di voto ...*)

**L.** [28 marzo 2003 n°53](#) (*Delega al Governo su: Istruzione*)

**D.Lgs.** [30 giugno 2003 n°196](#) (*Codice per la protezione dei dati personali. Artt. .22-26 i dati sensibili, 74-76 gli ambiti applicativi: contrassegni, sanità, istruzione*)

**L.** [15 luglio 2003 n°189](#) (*Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili*)

**M.I.U.R.** [Nota prot. n°4308/2004](#)

**L.** [9 gennaio 2004 n°4](#) (*Strumenti informatici*)

**L.** [9 gennaio 2004 n°6](#) (*Amministratore di Sostegno*)

**M.I.U.R.** [Nota 4099/2004](#) (*Indicazioni programmatiche per i D.S.A.*)

**D.P.R.** [1 marzo 2005 n°75](#) (*Regolamento attuativo della legge 9 gennaio 2004 n°4*)

**L.** [21 ottobre 2005 n°219](#) (*Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*)

**D.P.C.M.** [23 febbraio 2006 n°185](#) (*Regolamento per l'individuazione dell'alunno con handicap*)

**L.** [1 marzo 2006 n°67](#) (*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*)

**L.** [9 marzo 2006 n°80- D.L. n°4/06](#) (*Semplificazioni amministrative*)

[Regolamento CE n°1107/2006](#) del 5 luglio 2006 (*Relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta nel trasporto aereo*).

**D.M.** [2 agosto 2007](#) (*G.U. n°225/2007- Individuazione della patologie per le quali sono escluse visite di controllo ...*)

**D.M.** [14 novembre 2007 n°239](#) (*Regolamento del Ministero attività culturali attuativo dell'art, 71 bis della L. 633/41 sul diritto d'autore*)

[Intesa Stato Regioni 20 marzo 2008](#) (*Presa in carico dell'alunno con disabilità*)

[Piano Sanitario Nazionale 2006-2008](#)

**M.I.U.R. Circ.** [6 gennaio 2009 n°6](#) (*Tasse scolastiche ed esoneri*)

[Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità](#) del 13/12/2006 e **Legge di Ratifica** del [3 marzo 2009 n°18](#)

**L.** [7 maggio 2009 n°46](#) (*Voto domiciliare*)

**U.S.R. E.R.** [Circolare 1425/2009](#) (*Suggerimenti operativi pro D.S.A.*)

**M.I.U.R.** [Nota 5744/2009](#) (*Esami di Stato 2008-2009: Alunni con D.S.A.*)

[Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea](#) su un'azione nel settore delle Malattie Rare 8 giugno 2009 e [Parere del C.E.S.E.](#)

**L.** [3 agosto 2009 n°102 - D.L. n°78/09](#) (*Provvedimenti anticrisi ...*)

[Linee Guida del M.I.U.R. Prot. n°4274/09](#) (*Integrazione scolastica degli alunni con disabilità*)

**D.P.C.M.** [10 settembre 2009 n°41704](#) (*Fondo di credito per i nuovi nati*)

**Delibera Giunta E.R.** [1 febbraio 2010 n°108](#) (*Programma regionale pro D.S.A.*)

**L.** [15 marzo 2010 n°38](#) (*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla **terapia del dolore***)

**D.M. [16 aprile 2010 n°116](#)** in G.U. 26/7/10 n°172 (*Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente*)

**Direttiva U.E. [19 maggio 2010](#)** (*Norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti*)

**D.M. [6 luglio 2010 n°167](#)** (*Osservatorio Nazionale Disabili ex art. 3 L. 18/09*)

**L. [8 ottobre 2010 n°170](#)** (*Norme in materia di D.S.A. in ambito scolastico*)

**L. [4 novembre 2010 n°183](#)** (*Cd. Collegato Lavoro ...*)

*Un ringraziamento alla Casa Editrice Giuffrè che ha messo gratuitamente a disposizione i testi normativi necessari per completare il nostro lavoro quando il portale NIR è stato disattivato.*

§§§

**Torna all'[Indice](#)**

**[ad inizio Paragrafo](#)**

Allegato n°1: (Pregresso modello responso Commissione invalidità)

REGIONE \_\_\_\_\_  DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE  
 AZIENDA U.S.L. di \_\_\_\_\_ PER L'ACCERTAMENTO:  DELLE CONDIZIONI VISIVE  
 COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA  DEL SORDOMUTISMO

PARTE I - DATI ANAGRAFICO - AMMINISTRATIVI	DATA SEDUTA	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA	N° DI PRATICA	
	COGNOME E NOME	SESSO M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	MOTIVO PRESENTAZIONE DOMANDA Lavoro (collocamento, variazione, ecc.) <input type="checkbox"/> Pensione <input type="checkbox"/> Assegno di accompagnamento <input type="checkbox"/> Protesi e ausili <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>	
	LUOGO DI NASCITA (Comune - Provincia o Stato estero)	Data di nascita		
	RESIDENZA ANAGRAFICA	TIPO DI ACCERTAMENTO Ambulatoriale <input type="checkbox"/> Domiciliare <input type="checkbox"/>		
	STATO CIVILE	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	Primo accertamento <input type="checkbox"/> Accertamento successivo per: revisione d'ufficio <input type="checkbox"/> aggravamento <input type="checkbox"/> riduzione <input type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/>	
	CONDIZIONE PROFESSIONALE O NON PROFESSIONALE			
PARTE II - GIUDIZIO DIAGNOSTICO DELLA COMMISSIONE	Anamnesi/EO: _____ Accertamenti disposti: _____ Documentazione acquisita: _____	PRINCIPALI DISABILITA' RIEVATE <b>Psichiche</b> - Mentale <input type="checkbox"/> - Intollerative <input type="checkbox"/> <b>Sensoriali</b> - Linguaggio <input type="checkbox"/> - Udito <input type="checkbox"/> - Vista <input type="checkbox"/> <b>Fisiche</b> - Perdita anatomica arti <input type="checkbox"/> - Limitazione funzionale movimenti articolari <input type="checkbox"/> <b>Neurologiche</b> <input type="checkbox"/> <b>Respiratorie</b> <input type="checkbox"/> <b>Cardio-circolatorie</b> <input type="checkbox"/> <b>CAUSE O CONCAUSE</b> Malformazioni congenite <input type="checkbox"/> Traumi traffico <input type="checkbox"/> Traumi domestici <input type="checkbox"/> Altre cause violente <input type="checkbox"/> Intervento chir. mutilante <input type="checkbox"/>		
	Assenza di patologia <input type="checkbox"/> Patologia dipendente da causa di guerra, <input type="checkbox"/> Patologia di competenza <input type="checkbox"/> lavoro, servizio (non competente) della commissione	PATOLOGIA COMPETENTE ACCERTATA Diagnosi _____ _____ _____ _____		
	RIVEDIBILE NEL MESE DI _____			
	<b>LA COMMISSIONE CERTIFICA CHE:</b> AI SENSI DELLA LEGGE: 26.5.1970 n. 381 <input type="checkbox"/> 25.5.1979 n. 382 <input type="checkbox"/> 30.3.1971 n.118 <input type="checkbox"/> 12.2.1980 n. 18 <input type="checkbox"/> IL RICHIEDENTE E' RICONOSCIUTO: <input type="checkbox"/> 01 NON INVALIDO: assenza di patologia o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore deambulate <input type="checkbox"/> 02 INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE AD 1/3 (art.2, L.118/71) _____ % <input type="checkbox"/> 03 INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE o UGUALE al 74% (art.2 e 13, L.118/71) _____ % <input type="checkbox"/> 04 INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa (art.2 e 12, L.118/71): 100% <input type="checkbox"/> 05 INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di accompagnatore (L.18/80) <input type="checkbox"/> 06 INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80 e L.508/88) <input type="checkbox"/> 07 MINORE NON DEAMBULANTE con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (art. 2 e 17 legge 118/71) <input type="checkbox"/> 08 CIECO con RESIDUO VISIVO non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (legge 382/70) (OD: _____ OS: _____) <input type="checkbox"/> 09 CIECO ASSOLUTO (L. 382/70) <input type="checkbox"/> 10 SORDOMUTO (L. 381/70) <input type="checkbox"/> 002 INVALIDO ULTRASSESSANTACINQUENNE con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (Art. 6 D. Lgs. n. 509/88) <input type="checkbox"/> 003 INVALIDO ULTRASSESSANTACINQUENNE con diritto all' indennità di accompagnamento (art. 6 D. Lgs. n. 509/88) <input type="checkbox"/> impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore <input type="checkbox"/> Non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita			
PARTE IV FIRME	Cognome	Nome	Firma	
	IL PRESIDENTE	_____	IL MEDICO AZ. USL	
	IL SEGRETARIO	_____	IL MEDICO AZ. USL	
	IL MEDICO SPECIALISTA	_____	IL MEDICO DEL LAVORO	
			IL MEDICO DI CATEGORIA	

MOD. A/SAN con il Ministero della Sanità in data 28 marzo 1985

Avverso il giudizio espresso, entro 6 mesi dalla data di comunicazione, fissato a pena di decadenza, la S.V. può proporre ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria (art. 42, comma 3 del decreto legge n° 269 del 2003, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003)

Torna all'[Indice](#)

Allegato n°2: (Pregresso modello responso Commissione Handicap)

COMMISSIONE ex L. N° 104/92  
 "LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE  
 SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE"

PARTE I - DATI ANAGRAFICI - AMMINISTRATIVI	AZIENDA USL DI		DATA PRESENTAZIONE DOMANDA	N° DI PRATICA		
	DATA SEDUTA					
	COGNOME E NOME		SESSO M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	MOTIVO PRESENTAZIONE DOMANDA		
	LUOGO DI NASCITA (Comune - Provincia o Stato estero)		DATA DI NASCITA	Lavoro (collocamento, variazione, ecc.) <input type="checkbox"/>		
	RESIDENZA ANAGRAFICA			Perseone <input type="checkbox"/>		
	STATO CIVILE		DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	Assegno di accompagnamento <input type="checkbox"/>		
	CONDIZIONE PROFESSIONALE ( ) NON PROFESSIONALE			Protesi e ausili <input type="checkbox"/>		
			Altro <input type="checkbox"/>			
			TIPO DI ACCERTAMENTO			
			Ambulatoriale <input type="checkbox"/> Domiciliare <input type="checkbox"/>			
			Primo accertamento <input type="checkbox"/>			
			Accertamento successivo per:			
			revisione d'ufficio <input type="checkbox"/>			
			aggravamento <input type="checkbox"/>			
			riduzione <input type="checkbox"/>			
			(R) <input type="checkbox"/>			
PARTE II - GIUDIZIO ORGANOLOGICO DELLA COMMISSIONE	DIAGNOSI					
	.....					
	.....					
	.....					
	.....					
PARTE III - GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE	VALUTAZIONE DELL'HANDICAP					
	Handicap relativo a					
		ESISTE		SITUAZIONE DI GRAVITA'		
	ORIENTAMENTO	NO	SI	GRAVE: NO SI		
	INDIPENDENZA FISICA	NO	SI	GRAVE: NO SI		
MOBILITA'	NO	SI	GRAVE: NO SI			
OCCUPAZIONE	NO	SI	GRAVE: NO SI			
PARTE IV - GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE	GIUDIZIO FINALE					
	A) SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1): "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione".					
	NO		SI			
	B) SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 3): " qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o quella di relazione, la situazione assume una connotazione di gravità.....".					
	NO		SI			
(Sono barrate le voci che interessano)						
SI RAVVISA L'OPPORTUNITA' DI UN ACCERTAMENTO DI REVISIONE NEL .....						
PARTE V - FIRME	Cognome	Nome	Firma	Cognome	Nome	Firma
	IL PRESIDENTE			IL MEDICO AZ. USL		
	IL SEGRETARIO			IL MEDICO AZ. USL		
	IL MEDICO SPECIALISTA			IL MEDICO DEL LAVORO		
			IL MEDICO DI CATEGORIA			

Avverti: il giudizio espresso, entro il mese dalla data di comunicazione, fissato a pena di decadenza, la S.V. può proporre ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria (art. 42, comma 3, del decreto legge n° 205 del 2003, con modificazioni, dalla legge n. 305 del 2003)

Torna all'[Indice](#)

### Allegato 3:

A – disabile in senso generale B – portatori di handicap grave, non vedenti, sordomuti, portatori di handicap psichico o mentale C – disabile con ridotte o impedite capacità motorie D – qualsiasi contribuente	SOGGETTI	IVA 4%	DETRAZIONE 19%	DETRAZIONE FISSA	DEDUZIONE
Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato	B, C	sì	sì	no	no
Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento	C	sì	sì	no	no
Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione	B, C	no	sì	no	no
Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento	A	sì	sì	no	no
Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: computer, fax, modem o altro sussidio telematico)	A	sì (1)	sì	no	no
Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.	A	no	no	no	sì
Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero	A	no	no	no	sì
Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana in istituti di assistenza e ricovero	D	no	Per l'importo che eccede € 129,11	no	no
Acquisto o affitto di protesi sanitarie ovvero di attrezzature sanitarie	D	Sì ( per i soggetti A)	Per l'importo che eccede € 129,11	no	no
Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche; trapianto di organi.	D	no	Per l'importo che eccede € 129,11	no	no
Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381	B	no	sì	no	no
Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (fino a 1.549,37 euro)	D	no	no	no	sì
Spese sostenute per l'acquisto del cane guida	(*)	no	sì	no	no
Spese di mantenimento per il cane guida	(*)	no	no	€ 516,46	no

(1) Se la menomazione permanente è di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio (\*) L'agevolazione spetta solo ai non vedenti



*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

## **La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**

*Questa pubblicazione è stata realizzata a cura della Direzione Generale della Comunicazione e della Direzione Generale per l'Inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR).*

*Il testo della convenzione è stato letto da Silvia Tognoloni e Antonio Sanna.*

## Presentazione

La ratifica dell'Italia della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, segna un importante traguardo per il Paese intero. La capacità di risposta ai bisogni delle persone disabili è uno degli indicatori principali di un *Welfare* moderno, maggiormente inclusivo, equo ed efficiente e l'Italia da oggi ha fatto un passo avanti decisivo in tale direzione.

La Convenzione rappresenta pertanto uno strumento condiviso dalla comunità internazionale che segna valori e obiettivi per ampliare il grado di inclusione sociale delle persone disabili. Governo e opposizione, regioni ed enti locali, imprese, mondo non profit e società civile sono tutti chiamati a realizzare, ciascuno con la propria responsabilità, una società dove le persone disabili possano essere sempre più protagoniste e libere.

La persona al centro, lo sviluppo integrale di ciascuna persona: è questa la nostra stella polare per riconoscere e promuovere il valore infinito della persona per il solo fatto che esista, così come è. Per questo mi preme innanzitutto richiamare l'art. 10 della Convenzione che afferma il diritto alla vita delle persone disabili: "Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connesso alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità (...)". Tale diritto deve essere difeso in ogni istante della vita, dal concepimento alla morte naturale, proprio perché la disabilità è un'esperienza umana in molti casi ancora misteriosa, che siamo chiamati a rispettare e a conoscere.

Il concetto di disabilità non indica più un assoluto della persona come in passato ma riguarda il rapporto tra la persona e il suo ambiente di riferimento. In tal senso, negli ultimi anni, soprattutto con l'avvento di nuove tecnologie, sono state abbattute numerose barriere riducendo il grado di disabilità, qualunque fosse il suo genere.

Educazione e lavoro sono due ambiti particolari cui la Convenzione fa riferimento invitando a un impegno preciso istituzioni e società civile. Come per ogni persona, il percorso di istruzione e formazione e l'esperienza lavorativa rappresentano momenti essenziali anche per la vita di una persona disabile. E' necessario pertanto sviluppare percorsi, servizi e tecnologie nuove che permettano di rispondere adeguatamente a tali necessità.

Auspico infine che quanto contenuto nella Convenzione venga recepito sempre più concretamente dall'Italia ed entri a far parte della nostra Costituzione materiale e del nostro vivere quotidiano. Nessuna legge o convenzione infatti può sostituire la responsabilità dei singoli e ciascuno di noi, ciascun italiano, su questo tema è chiamato a una responsabilità grande.

Maurizio Sacconi  
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali



## Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

### Preambolo

*Gli Stati Parti alla presente Convenzione,*

- (a) *Richiamando* i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,
- (b) *Riconoscendo* che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione,
- (c) *Riaffermando* l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni,
- (d) *Richiamando* il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,
- (e) *Riconoscendo* che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri,
- (f) *Riconoscendo* l'importanza dei principi e delle linee guida contenute nel Programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro

influenza sulla promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità,

- (g) *Sottolineando* l'importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile,
- (h) *Riconoscendo altresì* che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana,
- (i) *Riconoscendo inoltre* la diversità delle persone con disabilità,
- (j) *Riconoscendo* la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno,
- (k) *Preoccupati* per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,
- (l) *Riconoscendo* l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
- (m) *Riconoscendo* gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,
- (n) *Riconoscendo* l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
- (o) *Considerando* che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politi-

---

che e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,

- (o) *Preoccupati* delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,
- (q) *Riconoscendo* che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell'ambiente domestico ed all'esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento,
- (r) *Riconoscendo* che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
- (s) *Sottolineando* la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,
- (t) *Riaffermando* che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,
- (u) *Consapevoli* che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,
- (v) *Riconoscendo* l'importanza dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
- (w) *Consapevoli* che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti

dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,

- (x) *Convinti* che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,
- (y) *Convinti* che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

*Convengono quanto segue:*

## **Articolo 1** ***Scopo***

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.
2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

## **Articolo 2** ***Definizioni***

Ai fini della presente Convenzione:

per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti mul-

---

timediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione accessibili;

per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

per “progettazione universale” si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

### **Articolo 3** ***Principi generali***

I principi della presente Convenzione sono:

- (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- (b) la non discriminazione;
- (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

- (d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- (e) la parità di opportunità;
- (f) l'accessibilità;
- (g) la parità tra uomini e donne;
- (h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

#### **Articolo 4** ***Obblighi generali***

1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

- (a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;
- (b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- (c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
- (d) ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
- (e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;

- (f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida;
- (g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
- (h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;
- (i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.

2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.

3. Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con di-

sabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

## **Articolo 5** ***Uguaglianza e non discriminazione***

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire *de facto* l'uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

## **Articolo 6** ***Donne con disabilità***

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.

---

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.

### **Articolo 7** ***Minori con disabilità***

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.

2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.

3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

### **Articolo 8** ***Accrescimento della consapevolezza***

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:

- (a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
- (b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;

(c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

2. Nell'ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti:

(a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:

(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;

(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;

(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;

(b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;

(c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;

(d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

## **Articolo 9** **Accessibilità**

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che inclu-

dono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

- (a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
- (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:

- (a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;
- (b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- (c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
- (d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- (e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- (f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;
- (g) promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
- (h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

## **Articolo 10**

### ***Diritto alla vita***

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

## **Articolo 11**

### ***Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie***

Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.

## **Articolo 12**

### ***Uguale riconoscimento dinanzi alla legge***

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono

assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.

5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

### **Articolo 13** ***Accesso alla giustizia***

1. Gli Stati Parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare a garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati Parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

### **Articolo 14** ***Libertà e sicurezza della persona***

1. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:

- (a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;
- (b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.
2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

### **Articolo 15**

#### ***Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti***

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.
2. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

### **Articolo 16**

#### ***Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti***

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.
2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni

---

forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all'età.

5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

### **Articolo 17** ***Protezione dell'integrità della persona***

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.

### **Articolo 18** ***Libertà di movimento e cittadinanza***

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di ugua-

glianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:

- (a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
- (b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;
- (c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;
- (d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

## **Articolo 19** ***Vita indipendente ed inclusione nella società***

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

- (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
- (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domi-

---

cilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;

- (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

## **Articolo 20** ***Mobilità personale***

Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:

- (a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;
- (b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
- (c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
- (d) incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

## **Articolo 21** ***Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione***

Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informa-

zioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo in particolare a:

- (a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
- (b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
- (c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
- (d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
- (e) riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.

## **Articolo 22** ***Rispetto della vita privata***

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

2. Gli Stati Parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

---

## **Articolo 23**

### ***Rispetto del domicilio e della famiglia***

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:

- (a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;
- (b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;
- (c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni caso l'interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati Parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori

in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare.

## **Articolo 24** **Educazione**

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:

- (a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria;
- (b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;
- (c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;

- (d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
- (e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:

- (a) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore;
- (b) agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi;
- (c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

4. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.

## Articolo 25

### Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:

- (a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;
- (b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;
- (c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
- (d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;
- (e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita;
- (f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

## **Articolo 26** ***Abilitazione e riabilitazione***

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

- (a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;
- (b) facilitino la partecipazione e l'integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree rurali.

2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parti promuovono l'offerta, la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.

## **Articolo 27** ***Lavoro e occupazione***

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative - anche attra-

verso misure legislative - in particolare al fine di:

- (a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
- (b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;
- (c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
- (d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;
- (e) promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;
- (f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;
- (g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
- (h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
- (i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
- (j) promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;

(k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

## **Articolo 28** ***Adeguati livelli di vita e protezione sociale***

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

(a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili;

(b) garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;

(c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;

(d) garantire l'accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;

(e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.

## **Articolo 29** ***Partecipazione alla vita politica e pubblica***

Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

- (a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l'altro:
  - (i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
  - (ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
  - (iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.
- (b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:
  - (i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative

impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;

- (ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

### **Articolo 30**

#### ***Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport***

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

- (a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
- (b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
- (c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di

uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:

- (a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
- (b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
- (c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
- (d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
- (e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

### **Articolo 31** ***Statistiche e raccolta dei dati***

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:

- (a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;
- (b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

### **Articolo 32** ***Cooperazione internazionale***

1. Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:

- (a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;
- (b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi di riferimento;
- (c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
- (d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all'acquisto ed alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente Convenzione.

### **Articolo 33**

#### ***Applicazione a livello nazionale e monitoraggio***

1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all'attuazione della presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all'attuazione della presente Convenzione nei differenti settori ed a differenti livelli.
2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principi relativi allo *status* e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipa al processo di monitoraggio.

### **Articolo 34**

#### ***Comitato sui diritti delle persone con disabilità***

1. È istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato "Comitato"), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.
2. Il Comitato si compone, a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente Convenzione, saranno aggiunti sei membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.
3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

---

4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della Conferenza degli Stati Parti. A tali riunioni, ove il *quorum* è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati Parti della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti del presente articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a

disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convoca la prima riunione.

12. I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea Generale, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli esperti in missione per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

### **Articolo 35** ***I rapporti degli Stati Parti***

1. Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed ogni altro rapporto che il Comitato richieda.

3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.

4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

---

## **Articolo 36** ***Esame dei rapporti***

1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte può rispondere fornendo al Comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti in relazione all'attuazione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato invita lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato Parte risponda presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dà comunicazione dei rapporti a tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l'accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.

5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino l'esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.

## **Articolo 37** ***Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato***

1. Gli Stati Parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

2. Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, il Comitato accorda tutta l'attenzione necessaria alle modalità ed ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.

### **Articolo 38** ***Relazione del Comitato con altri organismi***

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente Convenzione:

- (a) le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull'attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;
- (b) il Comitato, nell'esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio delle rispettive funzioni.

### **Articolo 39** ***Rapporto del Comitato***

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati Parti.

---

**Articolo 40**  
***Conferenza degli Stati Parti***

1. Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti per esaminare ogni questione concernente l'applicazione della presente Convenzione.

2. La Conferenza degli Stati Parti viene convocata dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.

**Articolo 41**  
***Depositario***

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.

**Articolo 42**  
***Firma***

La presente Convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

**Articolo 43**  
***Consenso ad essere vincolato***

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie. E' aperta all'adesione di ogni Stato o Organizzazione d'integrazione regionale che non abbia firmato la Convenzione stessa.

## **Articolo 44** ***Organizzazioni d'integrazione regionale***

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato dalla presente Convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.
2. I riferimenti agli "Stati Parti" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47 della presente Convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.
4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

## **Articolo 45** ***Entrata in vigore***

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

## **Articolo 46**

### ***Riserve***

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

## **Articolo 47**

### ***Emendamenti***

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.
2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l'hanno accettato.
3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero

di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento.

#### **Articolo 48** ***Denuncia***

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

#### **Articolo 49** ***Formati accessibili***

Il testo della presente Convenzione viene reso disponibile in formati accessibili.

#### **Articolo 50** ***Testi autentici***

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

# Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

*Gli Stati Parti del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:*

## Articolo 1

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza del Comitato sui diritti delle persone con disabilità (“Comitato”) a ricevere e ad esaminare comunicazioni presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che pretendano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.

2. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che riguardi uno Stato Parte della Convenzione che non sia parte contraente del presente Protocollo.

## Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- (a) la comunicazione è anonima;
- (b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
- (c) riguardi una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
- (d) con riferimento alla stessa, non siano stati esauriti tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili, a meno che la procedura di ricorso non superi termini ragionevoli o che sia improbabile che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;

- (e) sia manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando i fatti oggetto della comunicazione siano avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti persistano dopo quella data.

### **Articolo 3**

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazione presentatagli all'attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino le misure che potrebbe aver adottato per porre rimedio alla situazione.

### **Articolo 4**

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure conservative necessarie al fine di evitare che alla vittima o alle vittime della presunta violazione siano causati danni irreparabili.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

### **Articolo 5**

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed al richiedente.

## Articolo 6

1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche dei diritti enunciati nella presente Convenzione da parte di uno Stato Parte, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.
2. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonché su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.
3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
5. L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.

## Articolo 7

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo.
2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

## **Articolo 8**

Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista negli articoli 6 e 7.

## **Articolo 9**

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

## **Articolo 10**

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatari della Convenzione, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

## **Articolo 11**

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da parte degli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. La ratifica deve essere confermata formalmente da parte delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie del presente Protocollo che abbiano formalmente confermato o aderito alla Convenzione. E' aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione di integrazione regionale che abbia ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non abbia firmato il Protocollo stesso.

## **Articolo 12**

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato da questa Convenzione e dal

presente Protocollo. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.

2. I riferimenti agli "Stati Parti" nel presente Protocollo si applicano a tali Organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del presente Protocollo non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.

4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti al presente Protocollo. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

### **Articolo 13**

1. Fatta salva l'entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

### **Articolo 14**

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Protocollo.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

## **Articolo 15**

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che lo hanno accettato.

## **Articolo 16**

Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

## **Articolo 17**

Il testo del presente Protocollo viene reso disponibile in formati accessibili.

---

## **Articolo 18**

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

*La versione audio del Protocollo Opzionale alla Convenzione è disponibile sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)*

Stampato per il  
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  
nel mese di settembre 2009  
da Varigrafica Alto Lazio  
Zona industriale Settevene - Nepi (VT)

Registrazione audio a cura di  
GAP Srl

Illustrazione di  
Massimiliano Riso



